

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

243^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO
e del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domande Pag. 10671

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di variazioni allo stato di previsione per il 1977 e dello stato di previsione per il 1978 10671

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10671

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente 10671

Seguito della discussione:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » (1139):

CAMPOPIANO (PSI) Pag. 10677

GOZZINI (Sin. Ind.) 10697

NENCIONI (DN-CD) 10682

PETRELLA (PCI) 10689

PISANÒ (Misto-MSI-DN) 10672

INTERROGAZIONI

Annunzio 10703

Da svolgere in Commissione 10705

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1978 10705

PETIZIONI

Annunzio 10671

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SANTALCO. — « Semplificazione del procedimento per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche » (1156);

ROSSI Raffaele, DE CAROLIS, MARAVALLE, OTTAVIANI, ANDERLINI e VALORI. — « Statizzazione dell'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia (1157).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della 10^a Commissione permanente, il disegno di legge: **FABBRI Fabio** ed altri. — « Nuove norme per l'istituzione dei mercati agricolo-alimentari, il controllo dei prezzi, l'informazione e la tutela dei consumatori » (361), già assegnato alla Commissione stessa in sede referente, è stato deferito all'esame delle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-

rale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10^a (Industria, commercio, turismo).

Annunzio di trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il senatore Marangoni per il reato di lesioni personali colpose (articoli 590 e 583, primo comma, n. 1, del codice penale) (*Doc. IV, n. 51*);

— contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e agli articoli 57 e 81 del codice penale) (*Doc. IV, n. 52*).

Annunzio di documenti trasmessi dal CNEL

P R E S I D E N T E. Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha comunicato, ai sensi della legge 25 luglio 1959, n. 593, le variazioni apportate allo stato di previsione per l'esercizio 1977 e lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978.

Tali documenti sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Il signor Giovanni Sciarelli, da Ostia Lido (Roma), chiede che le Direzioni provinciali del tesoro possano corrispondere le pensioni statali superiori ad un determinato importo mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'interessato. (*Petizione n. 118*).

P R E S I D E N T E. A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » (1139)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste ».

È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

P I S A N Ò. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo per la terza volta di fronte ad una legge Reale. In questi giorni, a Roma, mi chiedevano che cosa dobbiamo discutere al Senato. Mi è scappato di dire che avremmo discusso il disegno di legge concernente nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste.

Mi hanno domandato se stavo scherzando o se parlavo sul serio. Ho dovuto far vedere lo stampato per dimostrare che parlavo sul serio. In piena offensiva di brigate rosse, con il presidente Moro prigioniero da quasi un mese, qui si vara un disegno di legge che non serve a niente, come non sono serviti a niente i precedenti, e che servirà solamente alle sinistre per infierire, al momento opportuno, quando si tratterà di montare un altro mostro fascista, in base agli ultimi articoli del disegno di legge stesso.

Io sostengo infatti che questa legge non serve a niente, come non è servita la prima legge Reale. Ricorderete quella notte del maggio del 1975: sembrava che si fosse risolto il problema dell'ordine pubblico in Italia. Poi, nel giugno dello scorso anno, ci siamo ritrovati ancora a discutere sull'aggravamento delle pene contemplate dalla legge Reale.

Non amo autocitarmi, ma a questo punto bisognerà bene che vi rilegga qualche cosa di ciò che allora dissi. Al momento in cui si discusse l'aggravamento delle pene della legge Reale, infatti, io dissi testualmente (leggo dallo stenografico): « Il problema di fondo è il terrorismo. E qui mi rivolgo a voi, colleghi democristiani, perchè arrivati a questo punto, le gambe sono vostre e la pelle è vostra. Nell'*escalation* del terrorismo adesso tocca a voi e vi assicuro che non sarà un divertimento; ve lo dice uno che, come tanti altri da questa parte, sa già cosa significa vivere da anni in clima di terrorismo » Sono passati pochi mesi, l'*escalation* ha preso l'andazzo che sappiamo. Pensate che nell'arco di sei anni si è arrivati dal rapimento Macchiarini a Milano, che durò solo 45 minuti, al rapimento del Presidente della Democrazia cristiana che dura da un mese.

Ebbene, siamo ancora qui a parlare della legge Reale. Mi direte che dobbiamo farlo altrimenti si arriva al *referendum* e voi volete evitarlo. Ma un *referendum* che affossasse questa legge non farebbe che affossare un morto, ammesso che si possa definire « morto » qualcosa che non è mai esistito. Parliamoci chiaro, lo sapete tutti: la legge Reale non è mai stata applicata. Questo è già stato detto qui e l'ho documentato. La legge Reale, ripeto, non è mai stata applicata perchè dopo che era stata emanata venne dato ordine agli organi di polizia di non applicarla mai. Del resto, se fosse stata applicata, non saremmo arrivati al punto in cui siamo oggi.

Comunque, il discorso a commento di questa legge si rivolge ai colleghi democristiani: siete voi, infatti, gli unici che, a questo punto, dovete dare delle risposte. Ma non dovete dare delle risposte solo al paese,

bensì anche a voi personalmente, a voi privatamente, perchè è colpa vostra se dopo quindici anni di apertura a sinistra e sette di terrorismo dobbiamo constatare che tutto quanto è successo dal 1963 in poi è servito solamente al Partito comunista per arrivare dove è arrivato.

Non è più il caso ormai di domandarsi a chi giovano certi avvenimenti, ma è arrivato il momento di valutare a chi ha giovato tutto quello che è successo. E a chi ha giovato? Al Partito comunista, che nel 1963, al momento dell'apertura a sinistra, era ben lontano da ogni centro di potere, e oggi è nella maggioranza di Governo e vi sta controllando, vi sta tallonando, vi sta facendo fare quello che vuole.

Qui dentro si è già detto da mesi e da anni, e lo ripeto, che col terrorismo stiamo assistendo al gioco delle parti. Le brigate rosse, i nap fanno terrorismo, e il Partito comunista recita la parte legalitaria, ma tutti e due insieme hanno semplicemente lo scopo di portare il comunismo al potere in Italia.

C'è chi dice che questo non è vero: ma finchè lo dicono i comunisti è ovvio, è il loro gioco. Ma che lo si senta ancora dire da parte di parecchi di voi democristiani è un assurdo.

A questo punto, infatti, la domanda si ripete: che cosa volete fare? Volete davvero battere il terrorismo con questa legge recante nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste? Ma vi rendete conto che tutto questo è ridicolo? E guardate che non parlo neanche come *Cicero pro domo sua*, perchè di quello che c'è scritto in questi commi in fatto di repressione delle attività fasciste me ne infischio altamente, come se ne infischia tutta la mia parte: non saranno applicati neanche questi, come non sono mai stati applicati gli altri.

Ma vi sembra comunque una cosa lecita, di fronte ad un'opinione pubblica che si sta domandando cosa volete fare, non solo per strappare il vostro Presidente dalle mani delle brigate rosse, ma per combattere il

terrorismo, venire fuori oggi, 12 aprile, con una legge contro le attività fasciste?

Ma lo avete conservato un po' il senso del ridicolo, o perlomeno avete conservato un minimo di istinto di conservazione?

Vi siete mai chiesti da dove partono le origini del terrorismo, le origini politiche, psicologiche, tecniche del terrorismo? Il terrorismo incomincia nel momento in cui voi democristiani che siete al Governo consentite lo smantellamento di tutti i servizi di informazione, di tutti i servizi di sicurezza dello Stato. E contemporaneamente a questo smantellamento si scatena, si organizza e cresce il terrorismo. Non vi siete ancora resi conto di questo? Credete di combatterlo con le « dichiarazioni di urgenza del processo », con le « perquisizioni nel corso di operazioni di polizia »?

Ma lo sapete che l'80 per cento della polizia è controllata dal Partito comunista? Lo sapete che l'80 per cento della magistratura è inquinata dal Partito comunista? Lo sapete cosa è successo la mattina del 16 marzo, quando hanno rapito Moro? Lo sapete che quella mattina tutti gli uffici politici delle più grandi città d'Italia erano impegnati a perquisire le case di ragazzi di destra?

Le perquisizioni incominciarono alle 7,30: non ve lo ha detto nessuno? Quella mattina tutte le forze di polizia e dei servizi di sicurezza erano impegnate a perquisire le case di ragazzi di destra, sulla base di mandati di perquisizione che non stavano nè in cielo nè in terra.

Lo so, perchè venni subito informato, tanto è vero che quando arrivò la notizia del rapimento Moro io stavo seguendo la sorte di alcuni ragazzi di destra portati nella questura di Milano, perchè fermati sulla base di una accusa che diceva che a Firenze si era creata una organizzazione terroristica pericolosissima con diramazioni in tutta Italia. Quella mattina, solo a Milano, tennero impegnati 200 uomini con giubbotti, caschi, mitra. Ma la stessa cosa accadde anche a Roma. Lo sapete che mentre stavano portando via Moro e massacrando la sua scorta, il Digos di Roma era a Montemario che perquisiva le case di ragazzi sospettati di essere

di destra? Perchè quella mattina la polizia era così impegnata in una azione diversiva?

Ho presentato in proposito una interrogazione: dovranno pur rispondermi e spiegarmi come mai questa polizia è assolutamente incapace di sapere quello che succede sulla sinistra. Da mesi, da anni, qui dentro, sto dicendo: state attenti, stanno succedendo delle cose turche in questo paese e la polizia fa finta di niente.

A Milano, gli autonomi sono la base organizzativa delle « colonne » delle brigate rosse che agiscono in quella città. Sappiamo dove vanno a sparare per addestrarsi. Sono andato a vedere: sono due cave in un paese vicino al Lambro. Non ricordo il nome di queste cave, ma sono piene di bossoli di tutti i calibri possibili e immaginabili. Lo vengo a sapere io, e la polizia non lo sa? Nel rione Casoretto ci sono le basi delle brigate rosse. Le abbiamo denunciate, abbiamo pubblicato i nomi. Li ho fatti anche, qui dentro. Ma la polizia di Milano non lo sa, e il 16 marzo mattina, quando rapiscono Moro, tutti gli agenti sono impegnati a Milano, a Roma e a Torino, a perquisire le case dei ragazzi di destra.

Ma allora non si può parlare solo di inefficienza. È chiaro che le complicità sono arrivate anche lì. Poi qualcuno si stupisce perchè le brigate rosse, a Roma, hanno la faccia tosta di portare una dopo l'altra le automobili che sono servite al rapimento nella stessa strada. Io non mi stupisco affatto: quando si sa che c'è l'amico che si gira dall'altra parte, si può fare tutto quello che si vuole.

Signori della Democrazia cristiana, la pelle è vostra. È già stato detto e lo ripeto: guardate che Moro è soltanto un momento di questa scalata. Non ho voglia di fare il profeta di sventura, ma conosco bene i comunisti: è tutta la vita che li combatto. Conosco questo tipo di conquista del potere, questo tipo di colpo di Stato, condotto avanti con i sistemi del terrorismo. Andatevi a leggere la storia di questi ultimi cinquanta anni di tutti i paesi del mondo dove il comunismo è arrivato al potere o ha tentato di arrivare al potere: è passata attraverso queste fasi.

In Spagna dal 1933 al 1936 il Partito comunista si era impossessato della polizia e questa, che era molto più inquinata (meno male!) di quanto non lo sia quella italiana adesso, aveva creato nella polizia delle squadre apposta, che compirono 264 delitti in tre anni: poi, alla fine, ammazzarono Calvo Sotelo e scoppiò la guerra civile diventata ormai più che matura. Il sistema di impossessarsi dei gangli vitali dello Stato attraverso questi metodi, per lasciare via libera al terrorismo, lo hanno sempre adottato.

Allora, scusatemi, voi credete davvero di fermare tutto questo con delle leggi sulla « confisca delle armi »? Ma — ripeto — il senso dell'umorismo lo avete ancora o no?

Qui le armi ce le hanno tutti, le portano nelle manifestazioni, comprese quelle di « protesta e di indignazione popolare » per il rapimento di Moro. Li abbiamo visti sfilare, questi indignati, con i rigonfi sotto le ascelle delle pistole che portavano. Tra l'altro questi « indignati » urlavano: « Andreotti assassino, tira fuori Moro dal tuo stanzone ». Questa è stata l'indignazione, e anche questo non vi dice niente!

A proposito di indignazione popolare, dovrete leggere « Lotta continua », dove è stato scritto: « Io sono un operaio, lavoro in un tacchificio, cosa squallida, sempre triste; ma quando ci è giunta la notizia che Moro è stato rapito, tutti abbiamo incominciato a ridere, a gioire e a battere le mani, anche gli operai del Partito comunista ». Ve lo ricordo a proposito di indignazione. Poi qui ci presentate le leggi con cui si puniscono le manifestazioni fasciste e balle del genere.

Ma la leggete la stampa degli extraparlamentari di sinistra? Questa è una istigazione a delinquere dalla mattina alla sera. Contro di voi, perchè, a questo punto, noi di questa parte, che siamo stati bersagli del terrorismo per anni ed anni — dico la verità — siamo abbastanza tranquilli. È chiaro che dare addosso a noi non ha più senso: ha senso tirare addosso a voialtri. Vi devono ammorbire bene, tra rapimenti, letterine che arrivano e non arrivano, confessioni più o meno estorte e revolverate, per portarvi a fare il Governo insieme, perchè quello è poi l'obiettivo finale: questa è la strategia.

E voi legiferate ancora di « associazione per delitti di grave allarme sociale », di « atti preparatori » di delitti di grave allarme sociale: queste leggi esistevano già, ma quando mai sono state applicate? Guardatevi un po' indietro, in questi ultimi anni. Andatevi a leggere, non dico i resoconti parlamentari, che non dicono quasi niente, ma i giornali. Vi rendete conto che siete legati psicologicamente, moralmente e politicamente a una solidarietà che vi sta portando al suicidio collettivo?

Non è un discorso da fare oggi qui, ma lo faremo un giorno: loro, i comunisti, continuano a tenervi incatenati a un antifascismo e a una Resistenza che hanno fatto loro, perchè ci sono stati due antifascismi e due resistenze. Collega Del Ponte, tu che sei stato partigiano in Val d'Ossola nelle formazioni bianche, lo sai che ci sono stati due tipi di resistenze. Però da trent'anni, quando si parla di Resistenza e di antifascismo, è la loro Resistenza, il loro antifascismo che conta. E continuano a tenervi legati a questa solidarietà. E questa solidarietà vi sta portando in fondo.

Di questo ci preoccupiamo moltissimo, perchè — ho avuto occasione di dirlo l'ultima volta che qui si è parlato di ordine pubblico, il 16 novembre dell'anno scorso — noi ci preoccupiamo quando vi tirano le revolverate. Dissi che ci preoccupiamo moltissimo, perchè vi consideriamo il pilastro portante della democrazia e della libertà in Italia. Ed è vero: la Democrazia cristiana lo è. E noi stiamo osservando, non dico con paura (perchè non ne abbiamo) ma con preoccupazione, il fatto che se crollate, se a un certo momento vi portano pecoroni a fare quello che vogliono, questo paese finisce nella guerra civile.

Allora non potete andare avanti con leggi di questo genere: e il decreto-legge che verrà in discussione tra pochi giorni non cambia niente neanche quello. Dovete avere il coraggio di rompere con il Partito comunista, perchè altrimenti ne va della vostra pelle. Purtroppo ho già preannunciato le mosse successive delle brigate rosse perchè le conosco, le ho studiate, ci ho scritto dei libri. Conosco la meccanica del terrorismo:

prima ancora che rimettano fuori Moro (e lo rimetteranno fuori, morto politicamente, ma lo rimetteranno fuori, perchè non posso rischiare un'indignazione popolare autentica, fino a quel punto), prima, ripeto, o subito dopo, tireranno addosso a voi. E non sono io a dirlo: lo dicono le brigate rosse. Avete letto quell'opuscolo di 40 pagine delle brigate rosse che è arrivato con la seconda o la terza lettera dopo il rapimento Moro? Un giornalista della « Repubblica », Pansa, che lo ha letto, riferisce che in questo opuscolo, tra l'altro, si dice chiaramente che passeranno « dalle azioni cosiddette dimostrative a quelle che danno al combattimento un inequivocabile significato distruttivo della forza nemica ».

Questo vuol dire che spariranno per uccidere i democristiani. E voi ci portate leggi di questo tipo! Vi rendete conto che state giocando non solo con la vostra pelle, ma con la pelle di tutto il popolo italiano, che non è comunista, che non vuole far parte di un paese comunista?

Voglio ricordare quello che ho detto in quest'Aula il 16 novembre, allorchè si parlò dell'ordine pubblico. Dissi: « La polizia non indaga più. Questo è un altro piccolo particolare che dovete tener presente. Infatti, ve l'ho già detto il 23 giugno di quest'anno, quando ancora non era cominciata l'offensiva. Vi ho detto: state attenti perchè le gambe sono vostre, la pelle è vostra e ve lo ripeto. E adesso vi confermo che la polizia non fa niente perchè è divenuta uno strumento del potere comunista ».

Due ore dopo che avevo detto queste cose spararono a Casalegno e quell'assassinio è la conferma di quello che ho detto. Casalegno, infatti, era scortato tutti i giorni ed in ogni suo spostamento dalla polizia. Solo quel giorno non venne scortato. Chi poteva sapere che quel giorno non avrebbe avuto la scorta? Su questo particolare i giornali hanno appena sorvolato, poi tutto è stato messo a tacere. Dopo di che la cosa è finita lì.

Ripeto, non parlo per la mia parte, parlo con tutta sincerità da cittadino italiano che vede necessariamente — sono realista in politica — nella Democrazia cristiana il pilastro di questa democrazia. E se questo pi-

lastro crolla, andiamo tutti in malora. Potrei anche disinteressarmi della vostra pelle, ma permettete che mi preoccupi di quello che sarà il mio avvenire, quello dei miei figli, quello dell'Italia.

E per non crollare dovete subito fare due cose: rompere politicamente con il Partito comunista e sostituire il Ministro dell'interno, che mi dispiace non sia qui perchè non voglio parlare male degli assenti.

Ho il massimo rispetto dell'onorevole Cossiga, come uomo, come cittadino, come padre di famiglia, ma come Ministro dell'interno lo considero una frana spaventosa. Da quando è Ministro dell'interno, è stato tutto un precipitare. Tra l'altro questo Ministro, quando parla, o parla troppo o parla a vanvera. Ricordate quella volta che alla televisione disse di aver inventato le bande chiodate e ci spiegò solennemente come erano lunghe e come andavano messe? Ebbene, c'è stato un solo ladro di polli che sia stato fermato dalle bande chiodate in Italia?

Poi gli hanno rapito Moro sotto il naso con tutto quel massacro, e non si è dimesso. E che cosa ha ottenuto? Per caso ne sappiamo qualcosa?

Naturalmente gli do atto che non è tutta colpa sua. Ci sono i precedenti. Diciamo pure che questo pover'uomo si è trovato in una situazione che gli è stata preparata dai suoi predecessori. E mi dispiace che non ci siano qui il senatore Taviani e il senatore Gui. È chiaro che il ministro Cossiga ha ereditato una realtà balorda che gli è stata preparata con leggi come questa, con sistemi come questi, con la RAI-TV che incitava all'odio, alla violenza, con il permissivismo nelle scuole, con l'uso di parole come « le sedicenti », « le fantomatiche », « le cosiddette ». Ed è veramente assurdo che il presidente del Consiglio Andreotti parli ancora di « cosiddette ». Evidentemente ancora non ha capito da dove vengono. Forse dovranno rapire anche lui — mi auguro di no — perchè si renda conto che non sono « cosiddette ».

E adesso Andreotti e Cossiga parlano di ripristinare i servizi di sicurezza mettendoli sotto il controllo del Parlamento e, di conseguenza, anche del Partito comunista.

Siamo davvero alla follia. E voi credete davvero che i comunisti permetteranno l'infiltrazione di agenti speciali nelle organizzazioni terroristiche rosse? Non credo di offendere i comunisti (li conosco, è tutta la vita che li combatto, conosco i loro sistemi) dicendo che se domani dovessi fare quello che fanno loro adotterei gli stessi sistemi, perchè non ce ne sono altri, anche nel campo della guerriglia. Quello che sta succedendo adesso l'hanno fatto esattamente tra il 1943 ed il 1945, con gli stessi sistemi, le stesse modalità, direi gli stessi numeri di colpi di pistola: sono cambiati solo i bersagli; allora eravamo noi a dover essere eliminati perchè eravamo l'ostacolo maggiore alla conquista del potere, mentre ora siete voi. Non vi dicono « fascisti », anzi vogliono entrare al Governo con voi, e perciò vi blandiscono per tenervi buoni, ma poi vi sparano addosso e, se non sono loro a spararvi addosso materialmente perchè fanno i legalitari, c'è qualcuno che lo fa per conto loro.

Vi rendete conto, in definitiva, che se volete riprendere l'attività dei servizi di informazione, ed è logico perchè solo l'infiltrazione è l'arma che consente di arrivare al cuore delle organizzazioni terroristiche, dovete impedire che i comunisti controllino questi servizi speciali? Se no, si resta ai posti di blocco che fanno ridere i polli.

Avete visto come fanno i posti di blocco? Aprono i bagagliai delle macchine e le borsette delle signore, come se Moro potesse essere nella borsetta di una signora. Sono andato a vedere come venivano fatti i posti di blocco e ho notato che non fermavano i TIR, le betoniere e i grossi *camions*. Mentre abbiamo avuto in questi ultimi anni esempi di sequestrati, come ad esempio Paul Getty che da Roma è andato a finire in Calabria dentro una betoniera, che dimostrano come proprio questi mezzi di trasporto siano utilissimi per i sequestratori.

Dentro un TIR si può portare un sequestrato in giro per tutta l'Italia per qualche mese e nessuno se ne accorgerà mai. I TIR vengono piombati, spiombati, piombati di nuovo, scaricati e ricaricati. Leggete in proposito gli atti della Commissione antimafia. Cosa abbiamo imparato dalla Commissione

antimafia? Che i TIR entrano in Italia con determinati carichi, poi vengono disigillati, aperti, svuotati, ricaricati, risigillati e così via: ossia ne fanno quello che vogliono.

Probabilmente il Presidente della Democrazia cristiana sta viaggiando dentro un bel TIR, bene attrezzato, con una bella stanzetta insonorizzata, e qui si continuano a fare i posti di blocco.

E per quanto riguarda gli arresti dei giovani dell'ultrasinistra? Vi rendete conto che adesso non servono a niente? Non dico che lì non ci siano i simpatizzanti. Tutt'altro. Il fatto è che in quel settore sono tutti simpatizzanti, cacciatevelo in testa. Le brigate rosse hanno centinaia di migliaia di simpatizzanti e di complici, ed è logico. Le brigate rosse si sono create la leggenda e la stanno sbandierando con una abilità eccezionale.

Questo, per esempio, è un inserto di « Lotta continua » e qui c'è la pubblicità, fatta da loro, dell'IBM, che dice: « Segno elegante, agile nella forma, adatto alla corrispondenza personale; evidenzia, nel contesto del messaggio, frasi o paragrafi da sottolineare all'attenzione del lettore ». Nel centro, c'è un fumettone, una canzone: « Come le stelle, noi soli nella notte » e finisce: « Senza storia e senza età, eroi di un sogno » ed hanno sul petto il distintivo delle brigate rosse.

Non basta: « Le poste italiane non funzionano? Affidate la vostra corrispondenza a postini più efficienti ». Vi pigliano pure per il bavero e voi state qui a portarci questa legge balorda che, secondo voi, dovrebbe risolvere i problemi dell'ordine pubblico! Allora siete dei suicidi! Non posso dirvi di votare contro, perchè succederebbe l'ira di Dio, ma se continuate di questo passo ognuno di voi è un candidato per l'obitorio.

Allora, qual è la conclusione? L'argomento si presta a giudizi infiniti di tutti i generi e perciò la conclusione è che noi voteremo contro questo pateracchio. E non solamente per gli ultimi articoli, che tra l'altro non saranno nemmeno applicati e dei quali perciò non ci importa niente. Ma domani, comunque, presenterò un emendamento aggiuntivo, perchè mi sembra logico che tra i nemici della democrazia si debbano includere

anche i marxisti-leninisti. Dubito infatti che qualcuno sia in grado di dimostrarmi che i marxisti-leninisti vogliano davvero difendere lo Stato democratico.

Voteremo contro, ripeto, perchè con questa legge non si risolve niente e in questo che dico non c'è alcuna animosità, neanche il gusto di rinfacciarvi cose che vi sono state dette e ridette fino alla nausea. La verità è che state raccogliendo quello che avete seminato e se Moro è nelle condizioni in cui si trova, sebbene è impietoso dirlo da parte mia, è perchè raccoglie ciò che ha seminato.

Mi rendo conto di tutto: del ricatto cui siete sottoposti e di quello che possono fare le brigate rosse avendo in mano il Presidente della Democrazia cristiana, ma ad un certo punto dovete decidervi a difendere il paese e questa democrazia. E in questa difesa ci avrete con voi a tutti i costi e con qualunque mezzo, senza alcuna contropartita. Dovete decidervi a farlo, perchè altrimenti vi giocate non solo l'avvenire del paese, ma anche la vostra pelle e rischiate di far precipitare l'Italia nella guerra civile.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Campopiano. Ne ha facoltà.

C A M P O P I A N O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione che abroga la legge n. 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale, rimaneggiandone il contenuto, costituisce solo un aspetto della revisione delle norme penali e di procedura penale che il Parlamento si appresta ad approvare in questi giorni in seguito agli accordi politici raggiunti dall'attuale maggioranza parlamentare. Tra breve ci dovremo occupare della conversione in legge del decreto n. 59 del 21 marzo scorso.

Opportunità di ordine tecnico hanno consigliato di tenere distinti i due provvedimenti ai fini dei rispettivi iter parlamentari.

Ciò non toglie che in entrambi i dibattiti debba venire in considerazione l'intera normativa volta ad apportare modifiche non marginali al codice penale, a quello di procedura penale, nonché a leggi speciali. Per tale motivo le considerazioni di ordine generale

che andrò svolgendo in questo mio intervento faranno riferimento a entrambi i suddetti provvedimenti. Essi sono stati determinati sia dal notevole aumento della criminalità comune, di maggiore allarme sociale, sia dal progressivo intensificarsi del terrorismo politico.

Tale esplosione di criminalità ha consigliato il legislatore a fare ricorso alla formulazione di nuove norme di diritto sostanziale, ad inasprire alcune previsioni di pene, a modificare istituti di carattere processuale. È pur vero che l'abrogazione della legge Reale è stata determinata dalla richiesta di *referendum* proposta dal Partito radicale, ma è mio profondo convincimento che anche senza la sollecitazione del *referendum* tale legge sarebbe stata ugualmente sottoposta a revisione dopo la sua sperimentazione.

Il fatto stesso che parallelamente alla riforma della legge Reale siano state adottate, con decreto, altre norme repressive, di diritto sostanziale e processuale penale, sta a dimostrare che la preoccupazione dello Stato va ben oltre i doverosi impegni di una maggioranza di Governo di tener conto delle richieste degli elettori, senza far ricorso a scontri elettorali che acquistano spesso forme traumatiche per la società e che nella loro necessaria semplificazione finiscono per acquistare significato politico diverso dall'intento originario dei proponenti.

Dobbiamo dire subito tuttavia che i principi ispiratori della nuova normativa si muovono in direzione opposta a quelli che informano il nuovo codice di procedura penale, che dovrebbe essere di imminente emanazione. Inoltre non siamo affatto convinti che le nuove previsioni possano, da sole, raggiungere gli obiettivi che esse si prefiggono. Agli effetti di una serena valutazione politica delle nuove disposizioni va fatta netta distinzione tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere processuale. Le prime ci sembrano opportuni adeguamenti alla insorgenza di una criminalità più sofisticata, non minacciano ma favoriscono un più ordinato svolgersi della vita sociale. Di contro le norme di ordine processuale insidiano la libertà dei singoli; esse attaccano e certamente restringono i principi stessi della conviven-

za sociale posta a fondamento della Repubblica democratica. Riteniamo che nel polverone dell'emergenza possa nascondersi merce di contrabbando. Una valutazione delle norme proposte implica l'esame, sia pure sommario, in ordine alla natura della criminalità sulla quale esse intendono operare. Non ci soffermeremo sulla criminalità comune, non già perchè non sia meritevole di considerazione, ma solo perchè, essendo generalizzata a tutte le società libere industrialmente avanzate, non costituisce una peculiarità della società italiana. D'altra parte, i risultati di profondi studi di carattere sociale e criminale condotti su tale materia non potrebbero trovare sintesi adeguata in un intervento parlamentare. Rileveremo solamente che spesso anche la criminalità comune viene praticata per finalità di natura politica. È il caso delle rapine e dei sequestri di persona consumati per procacciare fondi destinati ad attività terroristiche. Qualche considerazione va fatta invece in ordine al dilagare preoccupante della criminalità politica. L'emergenza dell'ordine pubblico ha raggiunto limiti di estrema pericolosità. Quella che nei bollettini delle brigate rosse viene definita come guerra civile strisciante si concretizza in una serie di atti terroristici impressionanti per numero e gravità. Secondo dati resi pubblici, in questi giorni, dal Partito comunista italiano, nei primi tre mesi del corrente anno sono stati compiuti circa mille attentati: una media di undici al giorno. Gli autori di tali crimini ne rivendicano orgogliosamente la paternità con sigle diverse. È ormai difficile ritenere che si tratti di gruppuscoli invasati i quali agiscono senza previo coordinamento e determinazione. È più facile pensare che esista una mente dirigente la quale organizza la trama di una strategia unica, avvalendosi di un « partito armato » strutturato in più compartimenti. Le azioni di guerriglia non hanno più solo scopo dimostrativo, esse mirano ad attaccare il cuore dello Stato per distruggerlo. La complessità dell'operazione di sequestro dell'onorevole Moro e la perfezione della sua esecuzione rivelano una preparazione lunga e meticolosa degli esecutori materiali di tale operazione. L'utilizzazione po-

litica che si sta facendo di tale sequestro ci rende edotti che la mente politica che guida l'operazione non è affatto rozza. La scarsa conoscenza della vera matrice del fenomeno che la Repubblica è impegnata a debellare non consente di stabilire se i nemici dello Stato abbiano radici internazionali e quali. Non conosciamo il loro volto, esso si nasconde in zone di ombra o meglio di tenebre.

Osservava tuttavia il Segretario del nostro partito che gli esecutori di piani criminosi tanto meticolosamente studiati non si sono certo addestrati nel cortile di casa. I messaggi sempre più frequenti che accompagnano gli atti del terrorismo sono inquietanti. Essi vengono generalmente definiti deliranti e tali sono nel loro contenuto. Non dobbiamo però commettere l'errore di sottovalutare la tendenza alla diffusione di tale delirio. Esso va considerato ormai come sintomo di una malattia della società con tendenza diffusiva; tale è certamente il convincimento dei terroristi. È difficile infatti pensare che essi tenterebbero con tanta insistenza di innescare la miccia nella polveriera se non ritenessero che la polveriera esiste e può esplodere. La risposta data dai partiti, dai sindacati, dal paese alla strage di via Fani è stata valida, ha dimostrato che i terroristi sono isolati nella coscienza della grandissima parte dei cittadini. Esistono tuttavia coloro che guardano agli avvenimenti con vera o finta indifferenza. Anche a livello culturalmente notevole, si sono fatti vivi i Ponzio Pilato i quali si sono lavate pudicamente le mani di fronte alla tragedia che sta vivendo la Repubblica. Vecchi rancori verso le ingiustizie della società lasciano nell'indifferenza fasce di cittadini di sicuro convincimento democratico. Lo Stato assistenziale, infarcito di larghe zone parassitarie, non solo non ha placato la sete di giustizia sociale che si leva nel paese, ma ha aggravato molti problemi.

Molti giovani sono stati ridotti ai margini della disperazione dal loro stato di disoccupazione permanente e dall'assenza di una

qualche prospettiva credibile che potesse aprire loro un avvenire libero e dignitoso, per ripetere le parole della nostra Costituzione

I problemi irrisolti della disoccupazione permanente, della casa, del Mezzogiorno, dei servizi sociali, della scuola hanno creato fasce di malcontento e di turbolenza alle quali i terroristi guardano con interesse e con speranza. È questo il terreno potenziale di diffusione del terrorismo e della ribellione. Sarebbe un grave errore confondere l'azione dei terroristi con la turbolenza, specialmente giovanile. Si tratta di fenomeni di natura diversa che vanno affrontati con strumenti diversi. L'eversione va debellata con un efficace servizio di sicurezza, con una polizia attrezzata e preparata ed anche con norme penali più aderenti alla peculiarità delle manifestazioni criminali. La turbolenza va placata con profonde riforme sociali intese a rendere concreto il precetto costituzionale per cui il lavoro è un diritto del cittadino, oltre che un dovere; intese a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del paese », come recita la nostra Carta costituzionale.

Si ha l'impressione che alcune delle norme innovative al nostro esame abbiano di mira la turbolenza più che l'eversione; mi riferisco al fermo di polizia, alle intercettazioni telefoniche, all'interrogatorio senza la presenza del difensore. Difficilmente i terroristi si lasceranno sorprendere senza documenti (magari opportunamente contraffatti) o comunicheranno per telefono i loro piani delittuosi, oppure resteranno vittime dello *shock* della sorpresa qualora incappassero nelle maghe della polizia. È di ieri l'esempio di un terrorista ferito a Torino il quale, caduto nelle mani della polizia, ha avuto come sua prima preoccupazione quella di dichiararsi prigioniero politico. Figuriamoci dunque se si lascia sorprendere dallo spa-

vento iniziale o se ha bisogno di essere rassicurato dalla presenza del difensore nel corso dell'interrogatorio che probabilmente non sarà disposto a rendere.

Alcune norme di diritto sostanziale intese a colpire la grande criminalità hanno ricevuto censure severe anche da parte di validi studiosi di insospettata fede democratica e progressista e da ultimo ieri dal nostro caro compagno Viviani. Il Gruppo socialista non ritiene di condividere molte di tali critiche.

L'istituto più attaccato è stato quello previsto dall'articolo 416-ter del codice penale; esso punisce chi commette atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti in modo non equivoco a commettere delitti gravissimi. Si è ritenuto che tale nuovo istituto penale costituisca una forzatura costituzionale e dogmatica. Onestamente non vediamo tale forzatura. Le azioni delittuose più complesse richiedono una serie di atti distanziati nello spazio e nel tempo. Ciascuno di tali atti, isolatamente preso, può non integrare ancora la figura del delitto consumato, ma la loro somma può costituirne causa efficiente, così come la condizione non è ancora la causa naturale dell'evento, ma ne costituisce un elemento necessario. Tali atti non sono penalmente indifferenti. Sarebbe ben strana cosa, ad esempio, che i rilievi topografici di una zona, effettuati per la consumazione di una strage, fossero penalmente indifferenti ove la strage non venisse posta in essere per fatti indipendenti dalla volontà di chi i rilievi ha effettuato ben sapendo di essere una pedina di un gioco molto più complesso. Si è detto che tale fattispecie penale è stata escogitata allo scopo di eliminare il confino di polizia ed eludere le attese del *referendum*. Ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma resta il fatto che la configurazione del reato, da accertare giurisdizionalmente dalla magistratura, offre più garanzie per l'imputato che non il confino di polizia.

Il delitto di associazione per commettere anche un solo reato di estrema gravità, quando anche un solo atto terroristico richiede una preparazione complessa e minuziosa, ap-

pare come una misura necessaria di adeguamento del diritto all'evoluzione della realtà.

Le stesse considerazioni sono valide per la repressione del cosiddetto riciclaggio del denaro e dei valori provenienti da delitto previsto dal decreto n. 59. La valutazione dei socialisti è di segno negativo invece con riferimento alle norme innovative di carattere processuale, eccezion fatta per la revisione dei limiti entro i quali può essere concessa la libertà provvisoria.

Altri hanno espresso convincimenti diversi. In una situazione — essi dicono — in cui la paura sta conquistando un numero sempre più vasto di cittadini, occorre tener conto di tale fenomeno. Norme eccezionali possono concorrere a ridare fiducia nello Stato. Tale fiducia costituisce di per sé un risultato utile a condizione che non venga dissilusa con troppa fretta. Questo dato è stato tenuto presente dai socialisti negli accordi politici di luglio e in quelli che hanno portato alla costituzione dell'attuale maggioranza parlamentare. Del resto quando si fa parte di una coalizione di emergenza occorre tener conto del parere degli altri.

A nostro giudizio tuttavia sarebbe un'autentica ipocrisia sostenere che tali norme rientrano nell'ambito della legislazione ordinaria. Tali sarebbero se anticipassero quelli che sono i principi ispiratori del nuovo codice in preparazione. Sta di fatto che essi invece camminano in direzione opposta a tali principi. Bisogna avere la franchezza di affermare che ci apprestiamo a votare una serie di norme eccezionali che vengono dettate da una situazione di grave emergenza. Tutti devono sapere che in materia di costituzionalità di tali norme abbiamo raschiato il fondo del barile.

Tale presa di coscienza è essenziale perchè non residuino sacche di riserve mentali, perchè non venga in mente di ritenere che ci siano altri spazi costituzionali da occupare con una eventuale successiva legislazione più repressiva. Non dobbiamo cadere nella spirale del giustificazionismo la quale può operare come una specie di narcosi graduale che spinge la Repubblica democratica verso lo Stato di polizia.

Le norme che ci induciamo a votare sono norme eccezionali e come tali devono essere assolutamente limitate nel tempo. È in errore chi ritiene che le norme di garanzia delle fondamentali libertà individuali costituiscono in definitiva una preoccupazione eccessiva, un relitto di concezioni ottocentesche dello Stato che non troverebbero grande spazio in una concezione intesa a privilegiare il « sociale » sull'« individuale ». È vero invece che il grado di civiltà e di progresso di una società va misurato proprio dalla garanzia effettiva riservata alla libertà del singolo quando non venga in contrasto con quella degli altri. Del resto l'accusa di fondo che viene mossa al sistema democratico da parte dei terroristi è quella secondo cui esso difende certi principi di libertà fino a quando non entrano in conflitto con gli interessi della classe dominante.

Essi non fanno mistero che una delle finalità delle loro azioni criminose consiste proprio nel voler dare la dimostrazione che il sistema democratico delle garanzie dura fino a quando non vengono messi a repentaglio gli interessi delle « multinazionali ».

Lo Stato democratico deve dare, di contro, la dimostrazione che sa colpire gli interessi costituiti quando è necessario, salvaguardando il bene supremo della libertà di tutti e di ciascuno.

Chi opera al fine di seppellire presto la solidarietà che si è stabilita tra le forze democratiche in questa grave congiuntura — il senatore Pisanò ne ha dato un esempio consistente nel suo delirante intervento di poco fa — sa bene che porta acqua al mulino delle forze eversive. È necessario invece operare unitamente per superare, nel più breve tempo possibile, l'attuale difficile momento.

Occorre dire al paese che alcune delle norme che ci apprestiamo a votare, pur restando nei limiti della Costituzione, non ne esaltano i principi ispiratori, anzi li mortificano. Di esse occorre fare un uso sobrio e limitato nel tempo, salutandole come una vittoria il momento in cui potremo disfarcene come una zavorra che appesantisce il cammino verso una società che offra sempre maggiori garanzie di libertà.

Costituirebbe altra ipocrisia determinare sin da ora la loro durata. Quando vennero instaurati i tribunali speciali, di malfamata memoria, vennero accompagnati da una norma che ne fissava la durata nel limite massimo di cinque anni. Sappiamo tutti quanto poco vera si rivelò quella promessa.

La durata sarà stabilita dalla volontà delle forze democratiche in relazione certo alla situazione oggettiva del paese, ma soprattutto alla volontà di tutte le forze della maggioranza di affrontare operativamente un rinnovamento profondo della società che solo può determinare il superamento della emergenza.

L'emergenza non è solo quella dell'ordine pubblico. Nessuno pensi che la solidarietà nazionale debba servire solo per avallare norme repressive. Occorre rimboccarsi le maniche e affondare il bisturi nel tessuto malato più profondo della società.

Il paese ha bisogno di riforme valide. Chi deve pagare paghi! Ci rendiamo conto che non è possibile rimontare in un baleno una china in cui si è scivolati con costanza e talvolta con malcelato compiacimento. Bisogna però dare subito segni tangibili che la Repubblica ha strumenti e volontà per rinnovarsi. Oltre che della ripresa materiale il paese ha estrema necessità di una ripresa morale. Non ci deve essere spazio per la corruzione pubblica e privata, per la concussione, per la speculazione, per il traffico di capitali malamente accumulati, per le sopraffazioni, l'arroganza e gli imbrogli.

Le cronache dei nostri giornali sono piene di episodi delittuosi che investono le pubbliche funzioni. Essi discreditano le istituzioni e determinano la sfiducia nello Stato. I colpevoli vanno colpiti senza riguardo specie se ricoprono posizioni elevate nella piramide del potere. Più inesorabile deve abbattersi la scure della giustizia quanto più in alto essa è costretta a colpire. Le istituzioni vengono esaltate e non umiliate nel bagno purificatore della giustizia democratica. Le forze democratiche sono ben salde. La grande maggioranza dei cittadini crede nella democrazia e nei suoi diritti: non dob-

biamo tradire le attese. Sono queste le armi migliori per debellare il terrorismo e, quel che conta, sono le uniche efficaci.

Con questi convincenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in discussione. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge, oggi in esame, prescinde dalle considerazioni che sono state fatte in quest'Aula relativamente alla situazione di carattere generale. Forse si dimentica qual è stata la ragione politica che ha determinato la presentazione di questo disegno di legge. Forse si dimentica che è stato giudicato lacerante l'abuso del *referendum* abrogativo e particolarmente il *referendum* avente per oggetto la vecchia legge Reale: un *referendum* sul complesso di norme eterogenee di carattere processuale, di carattere sostanziale, senza la possibilità — questa è anche la nostra opinione — di poter illuminare gli elettori in merito all'oggetto dell'esame e quale dovesse essere l'oggetto delle scelte.

Le questioni che sono state sollevate, onorevoli colleghi, in merito alla drammatica situazione che stiamo vivendo tutti insieme, di qualunque parte politica, e sta vivendo in modo drammatico la Democrazia cristiana sono questioni che esamineremo esaurientemente tra qualche giorno, la prossima settimana, quando dovremo discutere il provvedimento specifico, che si sta discutendo in questi giorni alla Commissione giustizia: la conversione in legge del decreto-legge n. 59 con norme specifiche sull'ordine pubblico.

In questo momento a noi preme — e credo che sia l'oggetto di questo nostro esame — esaminare alcune delle situazioni di merito, come ha dimostrato l'amico, illustre Presidente della Commissione giustizia, quando ha preso la parola con molto calore — posso non condividere alcuni argomenti ma apprezzo il senso giuridico — sul merito del provvedimento, perchè noi, onorevoli

collegli, stiamo sostituendo la vecchia legge Reale con un nuovo provvedimento, diverso di contenuto, diverso per ottica, per impostazione, ma che non porta nessun granello di sabbia o nessun mattone per ricostruire la situazione di carattere generale.

Poi io sono d'opinione — e ve l'ho detto sempre da tanti anni in quest'Aula — onorevole Ministro, che le novelle, per quanto concerne il codice penale e il codice di procedura penale, siano sempre motivo di confusione. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a novelle modificative imposte da alcune sentenze della Corte costituzionale per poi fare marcia indietro con novelle antitetiche che cancellavano quelle imposte dalle note sentenze della Corte costituzionale.

La conclusione, onorevole Ministro, è stata la creazione di un'atmosfera di confusione nell'applicazione delle norme e nel funzionamento dei nuovi istituti. Si sono anche cancellati istituti macerati da anni di giurisprudenza e dottrina, introducendo concetti nuovi dai contorni incerti, creando certe perplessità nell'applicazione pratica.

Anche la discussione di questo disegno di legge, che non si svolge unitamente a quella del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, è certamente motivo di confusione, perchè vi sono degli istituti analoghi, affini che imponevano scelte parallele. Vi era l'esigenza di discussioni quanto meno ravvicinate nel tempo se non contemporanee.

Tralasciando dunque le apprensioni, le tensioni per la drammaticità di questi momenti e tralasciando un processo alle responsabilità perchè non è questa la sede, non possiamo dimenticare le forzature tecniche di questo provvedimento. Discutiamo pubblicamente i problemi generali, ma come premessa ad un esame tecnico delle norme che dovranno inserirsi nei codici penali.

Sul « Corriere della sera » di questa mattina, un illustre magistrato fa un processo al passato e scrive: « La vitalità della società civile è andata tutta a svantaggio della società politica, delle sue strutture istituzionali, della sua vitalità: non molti si sono preoccupati del fatto che, mentre comunque le nostre cose individuali, familiari, ca-

tegoriali andavano abbastanza bene, la giustizia funzionava sempre peggio, la polizia non prendeva più neppure gli scippatori minorenni, i servizi segreti si sfasciavano tra complotti e intrighi interni, la scuola non formava più alcuno, il sistema sanitario spingeva molti medici a considerare il ricovero ospedaliero un primo passo verso la morte più che verso la guarigione. Cioè sostanzialmente, se la società riesce a galleggiare, le istituzioni affondano ».

È questa la realtà. Ma ritengo che non sia questa la sede per un processo alle responsabilità: oggi dobbiamo offrire al diritto vigente uno strumento valido; ecco il nostro compito, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, perchè verremmo meno alle ragioni ideali e reali che ci pongono in contrasto con un *referendum*, sia pure nei limiti della Costituzione della Repubblica, ma che sarebbe dilacerante in un momento in cui bisogna porre le premesse per ricostruire più che distruggere, per non far crescere le tensioni sociali ed anche umane che vengono fuori da una situazione di emergenza.

Ebbene, noi ci dichiarammo non soddisfatti della vecchia legge Reale per il suo acceso e quasi impenetrabile tecnicismo; ci dichiarammo insoddisfatti per un alone di permissivismo che allora promanava dal disegno di legge poi divenuto legge dello Stato, che oggi, a distanza di tre anni e probabilmente senza aver avuto dei sostanziali atti di esecuzione, viene cancellata dal novero delle leggi. Ma il disegno di legge a cui noi, per le ragioni politiche che ho detto prima, per gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, daremo il nostro voto favorevole contiene delle norme che non possiamo non criticare profondamente, anzi respingere con energia.

Ciò va detto sia per il merito che per il metodo che ha sempre una grande importanza nell'attività di produzione legislativa. Ieri pomeriggio vi è stata una polemica accesa sull'articolo 1 che modifica, ancora una volta, il vecchio articolo 53 del codice penale. Abbiamo sentito una critica approfondita, appassionata perchè sembra sia

stata allargata la possibilità di fare uso delle armi da parte degli agenti dell'ordine. Senatore Viviani, non è cancellando l'ipotesi di disastro, di strage, di sommersione che si modifica, nella sostanza, il contenuto della diversa formulazione dell'articolo 53 del codice penale. Quando si dice che: « non è punibile altresì il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi... quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona », già si fa riferimento ad un quadro criminoso abbastanza chiaro e con tinte fosche, intriso di dolo oltre i limiti della consueta pratica del delitto, come ne offre ogni giorno la nostra società.

Era necessario però, a nostro avviso, dare una certa possibilità di difesa agli agenti dell'ordine che cadono ogni giorno sotto i colpi dei banditi che hanno una maschera di cartapesta di carattere politico, ma che rimangono dei banditi. Siamo di fronte a bande armate di cui si sente la marcia sempre più incalzante, fenomeno la cui dimensione si allarga sotto i nostri occhi e sotto lo sguardo di una polizia impotente anche solo a diminuirne lo slancio aggressivo e criminoso. E come possiamo reagire di fronte a questi episodi? Si parla di sentenze di morte, ma come possiamo non dare la possibilità di reagire agli agenti dell'ordine che non difendono la loro vita o solo la loro vita, anzi la sacrificano, ma difendono la vita in relazione di tutti? Come possiamo non dare una possibilità di difesa della collettività?

Ecco sotto quale profilo il vecchio articolo 53 del codice penale poteva anche rimanere nella lettera e nello spirito del codice Rocco. Ma vi è stato invece contro gli agenti dell'ordine uno spirito aggressivo, alimentato da una tendenza denigratoria degli agenti dell'ordine per farli degradare nella considerazione della pubblica opinione: non sono mancati i processi contro gli agenti dell'ordine seguiti o da sentenze di condanna o di piena assoluzione per chi ha difeso la vita altrui ed anche la propria vita nel rispetto dell'articolo 53 del codice penale che pone dei

limiti precisi e che la giurisprudenza aveva catalogato e affinato nell'interpretazione.

Mi permetterò di esaminare una grossa questione sotto il profilo tecnico-giuridico più che sotto quello politico; questo disegno di legge contiene una innovazione di grande momento, la norma contenuta nell'articolo 6, che crea l'articolo 416 *-ter* del codice penale, unito al 416 *-bis*. Ritorna una antica questione. Sono contrario a tale norma che tende a riesumare, nei vecchi archivi, nell'archeologia del diritto penale, gli atti preparatori e la problematica della differenza tra atti preparatori e atti esecutivi del reato. Senatore Viviani, lei ha voluto fare una nota politica nella ricostruzione dogmatica di questa nuova norma, ragione politica che avrebbe dettato l'articolo 56 del codice penale, ossia il tentativo con la previsione di atti idonei, diretti in modo non equivoco all'evento doloso. Il senatore Viviani ha detto: è stata una volontà politica eversiva a cancellare la differenza tra atti preparatori ed atti esecutivi.

Mi permetto non solo di non condividere questa opinione, ma di sostenere il contrario. È stata l'evoluzione della scienza giuridica, il progresso della scuola positiva. Ricordo per tutti Garofalo che ha portato elementi di approfondimento su tali questioni; egli scriveva: « La scuola positiva, la quale assume a criterio di penalità piuttosto la temibilità del delinquente che la temibilità dell'azione obiettivamente considerata, discorda » (sono parole non più usate ma voglio riportare il pensiero preciso, così come è stato espresso) « radicalmente dalla scuola classica che non riconosce una ragione scriminante nella inidoneità dei mezzi adoperati né una ragione di mitigazione di pena nell'imperfezione obiettiva del delitto ».

La scuola classica aveva individuato tra le categorie logiche e giuridiche gli atti preparatori che non potevano essere, secondo i criteri di tale scuola che esaminava il delitto nella sua obiettività, al di fuori della persona, al di fuori dell'agente, una ipotesi criminosa. Così il codice toscano e dal codice sardo fino al codice Zanardelli che ha ispirato il tentativo nella forma e nella

sostanza dell'articolo 56 del nostro codice penale.

È stata la dottrina tedesca che iniziò attraverso l'approfondimento del positivismo nell'istituto penale a lanciare l'ammonimento che non si dovesse punire il fatto, ma l'autore: « *nicht die Tat sondern der Täter* ». Questo riconduceva nell'autore la responsabilità ed il riflesso nell'azione punibile che doveva essere un'azione antiggiuridica ma colpevole, diretta verso l'evento. Ecco che non aveva più importanza sotto il profilo giuridico-penale il vecchio arnese dell'atto preparatorio, nella nuova concezione del *Tatbestand*. Questi problemi ritorneranno nelle aule giudiziarie e devo dare ragione sotto questo profilo al senatore Viviani: o siamo di fronte ad un atto non idoneo o a un atto idoneo. È evidente che se l'atto preparatorio è idoneo siamo di fronte all'ipotesi criminosa del tentativo.

C'è poi una recente sentenza della suprema Corte di cassazione che elimina ogni sottigliezza affermando — è una sentenza del 1966 e quindi recente e non siamo nell'archeologia — che « anche un atto meramente preparatorio può costituire materia di tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. L'atto o gli atti compiuti dall'agente debbono avere potenzialità causale di produrre l'evento e rivelare di per sé in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto ». Questa distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi non ha più ragion d'essere nel nostro istituto penale, onorevole Ministro. Noi abbiamo ricevuto una eredità, la collochiamo sugli altari della nostra venerazione perché l'autore che più si è divulgato nella considerazione e nella classificazione definitiva dell'atto preparatorio e dell'atto esecutivo è stato il Carrara che nei suoi opuscoli ha ritenuto che non bisognasse « confondere l'obiettività ideologica del reato, che è il fine ultimo propostosi dal reo nel commetterlo, con l'obiettività giuridica del reato stesso, la quale è raggiunta allorché ricorrano tutti gli estremi legali del reato, senza bisogno di attendere che da questo il delinquente abbia ottenuto il risultato ultimo al quale mirava nel preparatorio ». Egli ha appro-

fondito la differenza tra atti preparatori ed atti esecutivi e così lo Zanardelli, accogliendo quella concezione che successivamente fu collocata nel codice Rocco. Si legge nella relazione alla Camera dei deputati: « del vecchio codice non tutti gli atti esterni, sibbene quelli solamente che sono cominciamento di esecuzione, possono considerarsi come tentativi. Quindi chi apparecchia, prepara, predispone i mezzi non può essere responsabile di conato e la ragione della impunità degli atti preparatori che è principio incontrovertito non deve tanto ravvisarsi nel difetto di riferibilità al reato, ciò che è una indagine di fatto, quanto alla mancanza in essi atti di un vero pericolo di lesione del diritto cui è rivolta la prava intenzione ».

Ora che cosa vogliamo? D'accordo, abbiamo fatto benissimo a cancellare la concezione del confino che ci riportava veramente al diritto penale del sospetto senza alcuna possibilità di riferimento ad un'azione antigiuridica e colpevole, ma quando scriviamo in una norma, nell'aprile 1978: fuori dei casi previsti dall'articolo 56, cioè al di fuori del tentativo, al di fuori della idoneità, « chiunque compie atti preparatori » e abbiamo aggiunto perchè ci sembrava poco: « obiettivamente rilevanti, diretti in modo... » il resto non ha più importanza. Se l'atto non è idoneo, io vorrei vedere quel magistrato che dovrà domani motivare attraverso un ragionamento logico il giudizio su un atto preparatorio obiettivamente rilevante che non sia un atto idoneo, perchè se è idoneo direbbe in modo non equivoco: abbiamo l'articolo 56 e non il conato di cui all'articolo 416-ter. Che importanza ha dire: diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati indicati nell'articolo 414-bis? Se l'atto non è idoneo come potrà il magistrato motivare che è indice di un'azione antigiuridica, colpevole, diretto ad un evento? Perchè al di fuori di questo c'è il nulla delle cose inutili e vane. Io non riesco a comprendere come, dopo la ricostruzione dogmatica del delitto tentato che è uno sforzo per la tutela della società e che è nato in un momento in cui prevaleva il concetto (che fosse bene, che fosse male, che fosse dal punto di vista giuridico-penale una conquista della scuola tecnico-giuri-

dica, non voglio discutere, non è questa la sede), in cui prevaleva il criterio di tutela della società, si arrivò al tentativo punibile e oggi noi, facendo marcia indietro, andiamo a ripescare tra le cose abbandonate dal progresso della scienza giuridica il delitto mancato. Questa è la realtà. I casi sono due: o voi inserite l'atto idoneo ed allora possiamo classificarlo o non inserite l'atto idoneo e siamo di fronte a quello che la scuola positiva chiamava il delitto mancato, cioè che era un non essere nella classificazione delle ipotesi criminose.

Onorevoli colleghi, io comprendo che era difficile, cancellando il diritto penale del sospetto, trovare una norma sostitutiva di questo istituto vieto; capisco che non è cosa facile costruire secondo la volontà e non secondo la realtà, ma non possiamo dimenticare quello che Zanardelli scriveva nella relazione ministeriale: « Se non vi è atto idoneo non si avrebbe mai tentativo penalmente imputabile per la mancanza di pericolo corso dal delitto con cui volevasi offendere ». Ed è logico questo. Perchè viene punita un'azione lesiva? Viene punita o come reato di pericolo o come reato di danno. Cioè almeno il pericolo deve sussistere. Non è concepibile un reato senza la possibilità di fornire la prova del pericolo di offesa di un bene che viene tutelato per mantenere quel minimo etico cui tende il codice penale. Se l'atto non è idoneo, siamo di fronte alla mancanza di pericolo corso perchè nessuna potenziale aggressione al bene tutelato è in atto. Il Carrara — non è questa la sede per dirlo — nei suoi quaderni illustri fa una serie di esempi dividendo gli atti preparatori condizionali, gli atti preparatori potenziali, gli atti preparatori senza aggettivi, con contenuto non idoneo, a dimostrare che siamo al di fuori della sfera del codice penale che non può che punire la modificazione del mondo esterno, cioè non punisce nè può punire l'intenzione perchè appartiene, come dicevano i nostri maggiori, al foro interno che è indifferente al codice penale e all'istituto penale, nè può punire qualche cosa che non scaturisce nel mondo esterno ma ciò che modifica il mondo esterno e crea un attacco a beni che il codice penale vuole tutelare.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue N E N C I O N I) . Pertanto sono nettamente contrario a questa norma. Onorevole Ministro, non voglio essere un profeta perchè non ne ho nè la capacità nè la vocazione, ma in base ad una esperienza di oltre 40 anni nelle aule penali le posso assicurare che questa norma appartiene alle tante norme che non hanno avuto nè potranno avere applicazione perchè siamo di fronte, anche se non tecnicamente — adopero un termine probabilmente azzardato — ad una ipotesi criminosa di reato impossibile se non vi è l'idoneità del mezzo.

Archiviamo il tentativo degli atti preparatori. Questo punto lo approfondirò quando discuteremo il decreto-legge n. 59 che ha in comune questa nuova concezione che è una marcia a ritroso verso gli albori della nostra scienza giuridica. Anche la scuola classica ha portato il suo contributo, un contributo notevole, ma è stata superata dalla tecnica giuridica, dalla dottrina tedesca, dalla concezione realistica del *List*, è stata superata soprattutto dalla scuola positiva di Garofalo e Ferri, che ha cercato il diritto penale a misura di uomo in modo da punire non tanto il fatto quanto la capacità a delinquere dell'individuo, cioè la pericolosità criminale.

Non torniamo indietro per una ragione di carattere politico creando soprattutto norme che non avranno nè potranno avere mai applicazione!

Un'altra norma ha destato la mia attenzione, l'articolo 13 che crea un 233-*bis*, un 233-*ter* e un 233-*quater*, con una normativa che a mio avviso o deve essere ridotta ai minimi termini o deve essere cancellata.

Veniamo al 233-*bis*, terzo comma. Il nostro codice penale, per colpa delle novelle, ha già delle distonie per quanto concerne la comunicazione giudiziaria. Si fa una confusione enorme. Non parliamo dei signori della stampa e di quello che ogni giorno dice la tele-

visione a proposito di improprietà di linguaggio e di improprietà di concetti. Cerchiamo quindi di non dare ancora materia a questa improprietà. Il terzo comma di questo articolo 233-*bis* recita: « Alla comunicazione giudiziaria si provvede in ogni caso tramite il comando del Corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nel primo comma ». Ora la comunicazione giudiziaria è prevista dall'articolo 304 del codice di procedura penale, per quanto concerne l'istruttoria formale, ed è prevista, con altro *nomen*, per un errore, per una svista del legislatore novelliere, dall'articolo 390 del codice di procedura penale. Pertanto, a parte la proprietà di linguaggio e l'unicità di linguaggio, vi sono due norme che prevedono la comunicazione giudiziaria prima di ogni atto istruttorio o preistruttorio. Infatti l'articolo 390 del codice di procedura penale si rifà anche a quelli che erano i preliminari, quindi prima ancora che cominci l'istruttoria, secondo l'articolo 390.

Ora, che bisogno c'era di un'altra concezione di comunicazione giudiziaria, alla quale si provveda con altro mezzo? Infatti, quando sono coperte l'istruzione sommaria e l'istruzione formale è coperto tutto il raggio di azione giudiziaria e non vi è bisogno di novità in questo campo.

Per quanto concerne poi il secondo comma dell'articolo 233-*ter*, sarei dell'opinione di richiamarci all'articolo 74 del codice di procedura penale. La modifica, infatti, è intervenuta con l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ed è rimasta per la nostra civiltà processuale e giuridica, cioè ha tolto al pubblico ministero la possibilità di archiviazione concedendola al giudice istruttore. Qui invece si crea un altro intervento del giudice istruttore, non più attraverso un provvedimento formale, ma attraverso un nuovo provvedimento che non ha ancora avuto l'esame della magistratura e soprattutto della scienza giuridica.

Perchè introdurre un altro fatto anomalo in una novella? A questo proposito ringrazio la Commissione giustizia — e la ringrazio veramente — per aver modificato il disegno di legge originario: ha infatti cercato, con esito veramente favorevole, di creare (ed è questo un riconoscimento che scaturisce dal cuore) uno strumento non dico esente — perchè nulla è perfetto — ma nella sua grande dimensione esente da approfondite e pesanti critiche, come poteva essere il disegno di legge governativo.

Veniamo in ultimo alla libertà provvisoria. Onorevoli colleghi, come artigiano del diritto — come diceva un illustre senatore che non è più tra noi — devo osservare che un fatto negativo di questi ultimi anni è di considerare alcune norme contenute nel codice penale come norme aventi il carattere della stabilità. Ecco perchè i codici sono leggi che debbono essere profondamente meditate, perchè non è concepibile che noi ogni sei mesi ci gettiamo a capofitto in una attività di legificazione modificando codice penale e codice di procedura penale. Guardate le leggi che abbiamo: un codice solo di due anni fa è da gettare nel cestino, perchè non ha più possibilità neanche di correzioni aggiuntive. Ma quando queste modifiche vengono accolte, poi vengono modificate, poi si modifica la modifica, si distrugge quello che si era costruito, noi non siamo più di fronte ad un codice penale. Una volta — lo dissi già in quest'Aula — si consideravano i codici come delle rocce che sopravvivevano al fluire costante, continuo della società. Anzi si diceva — come immagine — che i palazzi di giustizia fatti di travertino, di marmo, di pietra comunque, imponenti sorgono in tutto il mondo sui fiumi: a Roma sul Tevere, a Londra sul Tamigi, a Berlino sulla Sprea, in Francia sulla Senna e via di seguito, quasi a rappresentare la società che scorre; ma i codici rimangono, i palazzi di giustizia alle loro spalle, fermi a tutela non di una società che deve essere cancellata, a tutela soprattutto della certezza del diritto. Ora che cosa significa, ad un certo momento, dare la possibilità, per esempio, a Valpreda di uscire? Lo dico perchè ormai è entrato nell'uso comune. Poi interviene la legge Reale che mo-

difica questa situazione creando delle luci e delle ombre, cioè creando al magistrato dei poteri e togliendoli in altri casi. Poi a distanza di tre anni si ritorna all'antico dando al magistrato ogni possibilità. Ma allora abbiamo sbagliato la prima volta o abbiamo sbagliato la seconda o sbagliamo la terza volta: a mio avviso abbiamo sbagliato tutte e tre le volte, perchè non si legifera sotto la pressione emozionale di sentimenti o di risentimenti. E soprattutto non si deve dare al magistrato tale facoltà (e questo lo dico con l'esperienza di tanti anni, onorevole Ministro).

Io lodo la magistratura come istituzione; ma quando i magistrati si prendono come singoli componenti sono uomini come tutti noi e pertanto esposti oggi più di una volta al vento che tira, alle idee politiche, alla paura, malgrado che la Costituzione — con norma mai attuata — tenda a renderli esenti. Ma è giusto: probabilmente devono vivere nella vita e non essere cittadini privi della possibilità di credere. Però diceva un illustre procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che i casi sono due: il magistrato che fa politica o tradisce la sua funzione o tradisce il suo partito quando prende un provvedimento; è molto difficile, per la funzione, essere al di sopra e al di fuori delle scelte politiche.

Pertanto la norma che riflette la libertà provvisoria ci trova nettamente contrari perchè lasciare libero il magistrato significa da parte del Parlamento abdicare alle funzioni legislative e concederle a un altro ordine che — ironia della sorte — la Costituzione dice sottoposto solo alla legge: noi gli togliamo la legge e lasciamo il magistrato arbitro della libertà dei cittadini. No, onorevole Ministro, la norma è sbagliata, arbitraria, incostituzionale.

Per quanto concerne — ed ho finito; chiedo scusa se mi sono dilungato — l'articolo 18, non riesco, per mia pochezza indubbiamente, a comprendere l'ultimo comma, perchè l'articolo 18 o è inutile, e allora sarebbe opportuno cancellarlo, o vuole portare una innovazione sostanziale, e allora sarebbe bene precisare questa innovazione.

L'ultimo comma dell'articolo 18 dice: « Nei casi previsti dal comma precedente, contro i provvedimenti concernenti la libertà provvisoria emessi negli atti preliminari al dibattimento, nel corso del dibattimento, con la sentenza che definisce il giudizio o dopo la pronuncia della sentenza può essere subito proposto ricorso per cassazione ».

Questa norma è inutile, onorevole Ministro, sotto qualsiasi visuale la si voglia porre, perchè l'articolo 111 della Costituzione, come ella sa benissimo, stabilisce in modo preciso che contro ogni sentenza o provvedimento sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Non potrebbe essere impugnata dal pubblico ministero, in base alla normativa vigente, se concessa in dibattimento.

NENCIONI. L'articolo 111 della Costituzione dice: contro ogni provvedimento e non fa distinzioni, per cui è sempre possibile il ricorso alla Suprema corte. Le dirò di più, onorevole Ministro: potremmo fare una ipotesi, e forse quella ipotesi cui ella si riferiva, ma c'è tutta la giurisprudenza della Suprema corte, la quale è la punta della piramide giudiziaria sia di legittimità sia di merito. Sia la vestale della Costituzione sia la vestale del diritto hanno sempre cercato di allargare la propria sfera di influenza; guardate la Corte costituzionale, che ha sempre cercato di allargare la propria sfera di influenza, tanto che, onorevole ex Presidente della Corte costituzionale, dice: e noi chi ci cassa? Pertanto c'è sempre la tendenza ad allargare la propria influenza.

Si è arrivato perfino a dire (ed è giusto, non lo critico), contrariamente a quanto era normale credere, che anche per quanto concerne gli *interna corporis* la Corte costituzionale può intervenire.

La Corte di cassazione ha allargato la propria sfera proprio nell'ambito dell'articolo 111 della Costituzione dichiarando la propria competenza assoluta per i procedimenti abnormi.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. È un'altra cosa.

NENCIONI. È la stessa cosa. Anche per i procedimenti abnormi, cioè non regolati da una norma precisa, la suprema Corte, quando ritiene di dover tutelare dei diritti che scaturiscono anche dai principi, assume la propria competenza.

Ora, perchè dovremmo dire con una norma di legge ordinaria quello che è detto con una norma di legge costituzionale?

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. C'è anche un potere di merito.

NENCIONI. Si parla dell'attribuzione di poteri di merito anche alla Corte di cassazione. A parte che se fosse stata questa la ragione, sarebbe stato sufficiente dire che la Suprema corte ha potere di merito, senza aggiungere quelle dieci righe con tutta la casistica. Ma io mi pongo e pongo a voi la domanda: quando si tratta di libertà provvisoria, il controllo, che vorrei dire esclusivo, ma che con prudenza definisco prevalente, non è forse di legittimità? Vi chiedo un esempio di concessione di libertà provvisoria sotto il profilo di merito. È sempre di legittimità. Non può essere altrimenti, si tratti del pretore, del tribunale, della corte d'appello o della sezione istruttoria. Leggiamo le migliaia di ordinanze e ci rendiamo conto che il merito viene sempre rimandato appunto al merito. Pertanto questa dizione, oltre ad essere ultronea, è anche erranea.

Questo lo dico, onorevoli colleghi, non perchè voglia fare una critica a questa dura necessità di modificare un complesso di norme che il Senato e la Camera tre anni fa hanno varato trionfalisticamente. Lo dico perchè le novelle — e per questo ringrazio la Commissione di aver corretto molti errori — debbono avere, anche se qualche volta non ci riescono, la vocazione alla perfezione. Esse intervengono in un sistema e per far questo correttamente occorre prudenza e senso della misura, della tradizione, della giurisprudenza, della scienza giuridica che ha offerto soluzioni meditate e non interferite da mo-

menti in cui l'emozione ci prende la gola o la paura ci spinge o incalza scatenante o comunque determinante.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ogni volta che io sono presente in Aula e parla prima di me, il senatore Nencioni ama ricordare quella barzelletta del vecchio procuratore generale che diceva: i magistrati che si occupano di politica o tradiscono il partito in cui militano o lo Stato perchè o non applicano la legge o non seguono le direttive del partito. Io che sono magistrato, faccio parte del Partito comunista, non ho mai tradito nè la toga che ho indossato nè il Partito che tuttora mi onoro di servire e devo dire che quel magistrato famoso, quel vecchio magistrato (procuratore generale di chi sa che) che di queste cose si è occupato, la sua cultura verosimilmente se l'era fatta leggendo la « Domenica del corriere », poichè era del tutto disinformato sull'argomento della ideologia politica del magistrato, e ignorava sicuramente non solo quello che avevano detto Kelsen, Hart o i realisti della scuola scandinava o nordamericana, ma anche l'opinione di Wright Mills che nel « White collars », libro famoso, parlava di alcune determinate categorie di ceto medio sedicente « apolitico » classificando la loro ideologia come ideologia degli idioti in senso greco. Senza voler mancare di rispetto al vecchio magistrato di cui parlava Nencioni, che sicuramente si definiva « apolitico », ritengo che i magistrati che fanno politica non possano essere qualificati come Wright Mills qualificava in genere l'ideologia dei « colletti bianchi ». Credo così che l'argomento possa essere chiuso definitivamente.

Per quello che riguarda l'oggetto specifico del provvedimento al nostro esame, a tre anni dall'approvazione della legge Reale possiamo tentare di farne un bilancio e possiamo affermare anzitutto che se lo scopo della legge Reale era quello di porre argine ad una criminalità sempre più temibile per la gravità dei reati, numero di adepti e

pericolosità delle condotte criminose, tale bilancio deve essere detto senz'altro negativo. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti: la criminalità comune e politica si è ancora accresciuta e non è stata certamente infrenata nè dalle norme, che giudicammo sempre vessatorie ed illogiche, sulla libertà personale degli imputati nè da quelle penali specifiche, nè da quelle sulle misure di prevenzione, cioè per intenderci, l'applicazione della legge antimafia anche alle persone sospette e pericolose indicate ai numeri 1, 2 e 3 della legge n. 1423 del 1956 e alle persone che avessero compiuto atti preparatori obiettivamente rilevanti di gravi reati contro lo Stato, le persone, eccetera.

Specie le misure di prevenzione su cui il legislatore contava per impedire la crescita della criminalità, si sono rivelate, alla prova dei fatti, un fallimento sia perchè, non essendo obbligatorio l'esercizio della relativa azione, vi è stata una notevole resistenza ad applicarle soprattutto agli autori di reiterati atti di violento teppismo politico, sia perchè in quei pochi casi in cui esse ebbero applicazione in quest'ultimo segno e direzione, ai colpiti dalla misura di soggiorno obbligato è stato sempre possibile facilmente e impunemente eluderle, come è stato qui ricordato anche nella discussione di ieri a sostegno appunto della soluzione della penalizzazione e della perseguibilità penale degli atti preparatori obiettivamente rilevanti e inequivocamente diretti a compiere reati.

Quando, nella passata legislatura, venne in discussione presso questo ramo del Parlamento la legge di cui oggi ci accingiamo ad abrogare ed a sostituire le norme, fummo assai dubbiosi sull'efficacia di questa proposta concernente le misure di prevenzione non solo e non tanto per motivi garantistici (vista la facoltatività delle misure e il fatto che questa facoltatività poteva portare a un loro uso arbitrario e discriminatorio), quanto perchè fondamentalmente dubitavamo dell'efficacia reale del mezzo.

Mi preme peraltro di notare che, in una prospettiva di rinnovamento della parte generale del codice penale e più precisamente del sistema sanzionatorio, molte delle misure di cui abbiamo parlato, ad esempio tutti

i divieti ipotizzabili come contenuto della diffida di pubblica sicurezza e della sorveglianza speciale, il divieto e l'obbligo di soggiorno, dovranno da soli o in uno con il *probation* sostituire la pena detentiva in molti casi, specie per i reati di non grave rilievo sociale. Ma proprio l'esperienza fatta nell'applicazione della legge Reale concorre ancora di più, seppure ve ne fosse il bisogno, a convincerci che qualsiasi riforma deve fondarsi su solide strutture esecutive a tutti i livelli; altrimenti essa non varrà a nulla e in più sorgerà in concreto il pericolo di discredito delle istituzioni e delle forze politiche.

Uguali considerazioni valgono per quelle norme — e ve ne sono parecchie nella stessa legge Reale, che qui ci accingiamo a modificare e ad abrogare — fatte « *pour épater le bourgeois* », cioè per ingannare i borghesi, oppure per placare moti incontrollati dell'opinione pubblica, norme cioè di cui si conosce la sostanziale inefficacia preventiva e che pur tuttavia vengono emanate nell'illusione di ricavarne un vantaggio politico. Presto o tardi l'inganno sottinteso dietro tale politica legislativa viene svelato e così vi sarà, come nella favola, il commento sincero del bambino che grida che il re è nudo, e tutti potranno giudicare e male giudicheranno il legislatore che abbia usato lo strumento normativo in modo falso o irrazionale.

Anche nei momenti di più acuta tensione sociale spetta ai reggitori della Repubblica ed al Parlamento in particolare di non cedere alla emotività, ma di perseguire freddamente il bene della comunità, anche salvaguardandone la maturità e la civiltà giuridica, sia quale bene in sè, sia nel consesso delle nazioni a cui il paese è accomunato per tradizioni e cultura.

Ciò va detto soprattutto con riguardo alle misure processuali concernenti la carcerazione preventiva dell'imputato, norme che furono introdotte dalla legge Reale, che restrinse oltre ogni limite ragionevole i casi nei quali la libertà non può essere concessa.

Come si ricorderà fummo contrari alla normativa della legge Reale concernente questo oggetto e votammo a sfavore di quelle norme nella passata legislatura. Il voto complessivo negativo nostro sulla legge Reale fu in-

fluenzato e in gran parte determinato proprio dalle norme sulla libertà personale dell'imputato. Allora la mancata intesa tra le forze democratiche fece fallire ogni ragionevole tentativo di pervenire ad un assetto sia pure mediato, ma soddisfacente dell'istituto.

Le proposte al nostro esame, quali sono state approvate dalla Commissione giustizia (anche — e ve ne saranno — con alcune varianti dell'ultimo minuto, che sono, come ora mi è stato riferito, frutto di un accordo tra tutte le forze politiche), sostanzialmente non ripristinano in pieno la disciplina precedente, cioè quella nata dalla cosiddetta legge Valpreda, ma adottano criteri tali da consentire che la libertà provvisoria possa essere data in un numero più rilevante di casi, pur con tutte quelle cautele e garanzie (quali quelle connesse all'effetto sospensivo dell'impugnazione del pubblico ministero, quella concernente l'imposizione degli obblighi previsti dall'articolo 282 del codice di procedura penale) necessarie al fine di tutelare al massimo gli interessi della collettività. In effetti è vero che salvo che per taluni casi (alcuni dei quali assai rilevanti: si pensi al limite severo e ristretto che riguarda il momento processuale entro cui potrà essere concessa la libertà provvisoria), il beneficio potrà essere concesso sempre per tutti i reati, ma la concessione della libertà provvisoria viene subordinata espressamente all'inesistenza di fattori negativi, quali il pericolo di fuga o di inquinamento di prove, o la pericolosità sociale del soggetto. È stabilito poi che la verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio è legata ad un provvedimento complesso e severo, che può comportare — e talvolta comporta — due o tre gradi di giurisdizione prima che la concessione divenga definitiva ed eseguibile.

Tanto va ricordato soprattutto a coloro che hanno visto nella nuova normativa un arretramento sul fronte della difesa sociale in contraddizione con la grave situazione dell'ordine pubblico che attualmente stiamo vivendo. Non vi è una turbativa pericolosa dell'ordine pubblico nella novella, sia perchè stiamo per varare severe disposizioni sull'ordine pubblico, sia perchè gravissima turbati-

va per l'ordine pubblico potrebbe derivare molto di più dalla cieca ed ingiusta applicazione di norme anelastiche, lesive delle libertà fondamentali dei cittadini. Guai a porre in essere le premesse normative per una miopia politica repressiva, tale da non garantire libertà e giustizia. Allora sì che l'ordine pubblico sarebbe gravemente vulnerato.

È bene chiarire fino in fondo che nel nostro vigente diritto l'istituto della scarcerazione per difetto di indizi (e mi dispiace che nell'ultimo momento delle trattative, quando si è parlato anche di questo istituto, non si sia potuto avere un chiarimento perfetto circa la natura di questa norma; bisognava, infatti, tener conto anche delle ragioni dei limiti, ragioni che l'esperienza ha dimostrato fallaci, prima di negare l'opportunità pratica di estensione della sua applicabilità) può applicarsi solo per la fase istruttoria, non per il giudizio. Peraltro l'istituto stesso della scarcerazione è un istituto che ha ridotta applicazione mentre è più duttile indubbiamente l'istituto della libertà provvisoria: esso può porre rimedio a situazioni altrimenti insolubili, angosciose e ingiuste.

Vale richiamare qualche altro dato sulla disciplina della custodia preventiva. La norma originaria cioè l'articolo 277 del codice di procedura penale, quella prevista dal codice di procedura del 1931, stabiliva espressamente nel capoverso che la libertà provvisoria non era ammessa nei casi in cui era obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Lo stesso articolo 277 fu poi modificato dalla legge del 1972, n. 773, la cosiddetta legge Valpreda, che consentì la concessione della libertà provvisoria anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio. La legge Reale ha inciso su quest'ultima situazione normativa, ripristinando con varianti, sia pure non trascurabili, il sistema preesistente, ma ignorando del tutto che vi erano delle ragioni serie che avevano portato all'emanazione della legge del 1972. Ragioni consistenti sia in quello che abbiamo detto prima circa la scarsa utilizzabilità dell'istituto della scarcerazione per mancanza di indizi inapplicabile dopo la fine dell'istruttoria, sia perchè, secondo una certa interpretazione giurisprudenziale, la scarcerazione per di-

fetto di indizi non potrebbe mai essere disposta quando non di mancanza totale di indizi si trattasse ma si verificassero, ad esempio, le condizioni di affievolimento notevole degli indizi sino a rendere ipotizzabile per il dibattimento l'assoluzione per insufficienza di prove.

La situazione risolta dalla legge Valpreda, sia pure in modo molto rozzo, bisogna riconoscerlo, soprattutto perchè non fissava alcun criterio che guidasse o temperasse la discrezionalità tecnica del giudice, era molto seria e grave. Sicchè l'articolo primo della legge Reale si presta alle stesse critiche che sono state rivolte alle norme originarie che sono state nella loro struttura proprio nella legge Reale ripristinate. La modifica dell'articolo 1 della legge Reale pertanto non soltanto è possibile, ma è necessaria, perchè è assolutamente necessario prevedere la concedibilità della libertà provvisoria, sia pure con limiti determinati, per quei casi eccezionali in cui non possa provvedersi alla scarcerazione dell'imputato per motivi processuali, e cioè per lo stato e grado del procedimento, pur in presenza del venir meno di indizi di colpevolezza o dell'affievolirsi della loro valenza probatoria nel senso accennato poc'anzi, oppure ancora nei casi, ugualmente rilevanti e irrisolti, della sopravvenienza di prove di esimenti, ad esempio la legittima difesa, lo stato di necessità, eccetera, o prove tali da degradare la qualificazione giuridica del reato al di sotto della soglia del mandato di cattura, obbligatorio o non.

La sussistenza di queste ragioni ha peritato il Parlamento, in sede di legge delega del nuovo codice di procedura penale, e la Commissione governativa che ha redatto il nuovo codice di procedura penale, a non prevedere più come obbligatoria la custodia preventiva e anche ad adottare una più duttile, utile e civile disciplina, una disciplina cioè imposta dalla ragione.

Devesi, peraltro, ricordare che in tema di detenzione preventiva dell'imputato un punto di riferimento degno della massima considerazione è rappresentato dalla risoluzione DH (65)11 del Consiglio dei ministri di Europa. Per l'esattezza questa risoluzione

muoveva dal desiderio di promuovere e sviluppare l'applicazione alla detenzione dei principi riconosciuti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questa risoluzione del Consiglio dei ministri d'Europa, che è dell'aprile del 1965, con perentorietà, una perentorietà insolita in documenti internazionali di questa natura, riafferma che la detenzione preventiva non deve mai essere obbligatoria e precisa che l'autorità giudiziaria deve decidere caso per caso tenuto conto di tutte le peculiarità della controversia giudiziaria.

La raccomandazione ora letta appare, d'altra parte, in piena sintonia con le istanze largamente diffuse e da sempre avanzate nel corso di battaglie condotte un po' dovunque in tutta Europa al fine di rendere meno cieca la dinamica di quel male necessario che è la carcerazione nel corso del processo. Il problema della detenzione obbligatoria non era peraltro nuovo quando si pose in quella sede, cioè al Consiglio dei ministri d'Europa, nel 1965. Bisogna ricordare che già a quell'epoca in alcune legislazioni civili, come quella francese e quella della Germania federale, non era conosciuto assolutamente l'istituto del mandato di cattura obbligatorio. Quindi la libertà provvisoria e l'emanazione stessa del mandato di cattura erano sempre facoltativi. Che questa sia una tendenza a livello europeo è peraltro dimostrato dall'evoluzione del diritto austriaco che nel 1971 assunse una legislazione che abrogava la precedente normativa simile a quella italiana, introducendo l'istituto del mandato di cattura sempre facoltativo e quindi la concedibilità sempre e comunque della libertà provvisoria, salvo che in alcuni determinati casi e precisamente quelli in cui, in base a fatti determinati, può esservi pericolo di fuga dell'imputato, oppure pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di reiterazione del reato. Sono gli ancoraggi consueti ai quali sono legate la concessione o la negazione della libertà provvisoria e la emanazione del mandato di cattura in tutti gli stati civili. Questo per quanto riguarda la legislazione austriaca più recente, ma dirò che anche quando di recente, nella Ger-

mania occidentale, hanno allargato i casi di emanazione del mandato di cattura al di fuori delle condizioni consuete previste dal codice di procedura penale, la Corte costituzionale della Repubblica federale tedesca tenne a precisare che, pur essendo questo mandato di cattura più facile da emettere per alcuni reati (come quelli contro la vita delle persone, compiuti con armi in genere) e pur trattandosi di reati molto gravi che imponevano una particolare tutela della società, tuttavia, anche in mancanza di riferimento alle condizioni prescritte dalla legge processuale penale, il mandato di cattura doveva emettersi solo nei casi di effettiva necessità, cioè permaneva il principio tradizionale del diritto tedesco moderno relativo alla emanazione sempre facoltativa del mandato di cattura e alla concedibilità comunque e sempre della libertà provvisoria.

Non siamo ancora giunti a questi approdi di civiltà giuridica, ma dovremo arrivarci tra breve perchè vi è una esigenza largamente sentita di uniformità nelle legislazioni europee. Non viviamo isolati nel mondo e soprattutto nell'Europa e non possiamo quindi mancare ad un appuntamento con la storia e con la civiltà giuridica. Se l'accordo raggiunto su questa materia per molti versi, almeno a mio avviso, è inappagante, tuttavia un sensibile passo avanti in questa direzione è stato fatto attraverso la modifica della legge Reale, così come era formulata, nella sua indiscriminata rudezza. Quando fu varata la legge Reale, non vi era una maggioranza politica, non vi erano quei rapporti che possono attualmente istituirsi tra le forze politiche che si richiamano alla Costituzione e che vogliono che questa sia la città di tutti, in cui tutti i cittadini possano riconoscersi, la città meglio ordinata, dove ciascuno deve vivere, dove pertanto deve affermarsi al massimo la ragione della giustizia. Anche se non si è pervenuti in sede di accordo a quelle determinazioni a cui mira tutto l'indirizzo giuridico europeo, non soltanto italiano (e tanto meno radical-chic o radical-giudiziario), penso però che un passo avanti sia stato fatto e che verosimilmente altri, quando ci saremo conosciuti meglio, potremo farne utilmente insieme.

Non vi paia pedagogica o didascalica questa affermazione. Io credo nelle cose che dico.

Le norme che stanno per essere varate si ispirano ad una cauta prudenza, per cui si è pervenuti ad un regime giuridico se non del tutto soddisfacente, almeno molto più soddisfacente di quello imposto dalla legge Reale, ben salvaguardando, tuttavia, quelle che, ripeto, sono le esigenze di tutela della collettività, anche perchè, come ho detto, mentre il livello generale giuridico delle maggiori nazioni europee è quello di escludere addirittura sempre l'obbligatorietà del mandato di cattura, noi ci siamo limitati a delle norme che concernono soltanto la libertà provvisoria e anche entro certi determinati specifici limiti (sulla cui ampiezza naturalmente hanno influito le condizioni in cui versa attualmente il paese e le emozioni che queste condizioni hanno destato).

Vorrei quindi parlare a coloro che si oppongono anche a queste limitate aperture con il pretesto che la stessa magistratura solleciterebbe norme rigide al fine di non fare scelte discrezionali, poichè costoro aggiungono anche che, nell'attuale situazione politica e dell'ordine pubblico, potrebbe sussistere il pericolo di libertà provvisorie concesse a seguito di pressioni o di minacce violente.

Questi timori, a mio parere, sono del tutto infondati. Magistrati come Coco, Occorsio, Palma, cui va il nostro reverente omaggio, hanno pagato con la vita la loro dedizione al dovere. Nonostante questi attentati, in tutti i documenti dell'ANMI (Associazione nazionale magistrati italiani) e dell'UMI (Unione magistrati italiani), in cui si commentavano questi tragici eventi, si è espresso soltanto lo sdegno e la volontà più ferma di difendere la legge, la Repubblica e la Costituzione che governa legge e Repubblica; non è stato mai chiesto in alcuno dei documenti nè dell'UMI nè dell'ANMI alcunchè di diverso e di più gravoso che concerna il sistema delle norme sulla custodia preventiva. Donde, quindi, sia arrivata la voce di una presunta volontà della magistratura — vigliacca sarebbe stata questa espressione di volontà — volta a sgravarsi di un

compito relativo alle sue potestà discrezionali, cioè di un compito suo istituzionale e a tutela della libertà del cittadino e della collettività, non so figurarmelo. Può darsi che qualche singolo magistrato abbia potuto in sedi diverse, esprimere opinioni di questo genere, ma per quello che mi consta la magistratura ha finora reagito con coraggio ai vari attacchi che le sono stati mossi in modo anche violento e cruento.

D'altra parte è evidente che per i più gravi fatti criminosi considerati in modo particolare dalla normativa che stiamo per adottare (ad esempio i sequestri di persona, gli omicidi, le stragi, eccetera) è quasi impossibile di diritto la concessione della libertà provvisoria, stante l'evidente pericolosità dimostrata dall'agente che un tale reato abbia compiuto. E se qualche magistrato, mancando al suo dovere, violasse la legge, ebbene il provvedimento di concessione della libertà provvisoria sarebbe impugnato e annullato o revocato dal giudice superiore, ed egli stesso, cioè lo stesso magistrato, a parere di chi sta parlando, dovrebbe essere assoggettato alle giuste e necessarie sanzioni disciplinari, essendo venuto meno nel medesimo tempo alle norme processuali che era tenuto ad osservare e a far osservare e agli obblighi specifici derivantigli dalla deontologia professionale e dal giuramento prestato alla Costituzione e alla Repubblica.

Sugli altri aspetti di novità che la normativa ora in discussione introduce si è particolarmente soffermato ieri il collega e compagno Benedetti con il quale sono pienamente d'accordo. Vorrei ribadire la mia sostanziale e profonda convinzione che la norma che ha introdotto la sanzione penale per gli atti preparatori di gravissimi reati è del tutto conforme alla Costituzione.

Chi ha parlato della incostituzionalità di questa norma ha sicuramente preso una cantonata. La normativa in esame, infatti, mira a prevenire il compimento di gravissimi crimini lesivi di interessi costituzionalmente garantiti e protetti, quali l'esistenza stessa della Repubblica, i suoi liberi ordinamenti, la vita e la libertà dei cittadini. La norma prevede l'azione di chi ha già ideato il crimine e lo sta già preparando;

punisce pertanto azioni soggettivamente non soltanto riprovevoli, ma pericolose, anzi indice di grave pericolosità sociale.

Oggettivamente queste azioni già producono modificazioni nel mondo esteriore e sono inequivocabilmente dirette a delinquere; vi è pertanto la necessità di un adeguato sistema di tutela penale, altrimenti l'azione a difesa della collettività — e lo dimostravo al principio parlando delle misure di prevenzione — sarebbe assolutamente inadeguata. Occorre evitare — e bisogna dirlo con forza — lo strano daltonismo di chi vede questi problemi soltanto nell'ottica della tutela della libertà individuale della persona accusata, scordando che vi sono anche i diritti dei cittadini che debbono essere protetti, perchè nel caso in esame questi diritti concernono interessi supremi della collettività ed anche la vita e la libertà individuali.

Insomma vi è un diritto e un dovere dello Stato democratico e repubblicano di difendere se stesso e i cittadini onesti. Ho ascoltato con attenzione coloro che hanno parlato di atti preparatori come se questi fossero riferiti alla legislazione penale precedente il codice Zanardelli: in realtà si tratta di un concetto che va chiarito anche nei lavori preparatori per evitare errori interpretativi.

La norma sugli atti preparatori si pone come specifico limite non già in relazione al tentativo, ma in relazione a quello che è chiamato il reato impossibile per inidoneità dei mezzi usati; cioè è rispetto a questa norma che va vista la soglia di punibilità del fatto: l'azione non ha ancora raggiunto quella idoneità prevista dalla norma per essere punita come tentativo, ma già ha una configurazione ed una rilevanza penale, perchè anche nel diritto attuale quel tentativo inidoneo è uno dei casi di quasi-reato, così qualificato dalla dottrina, e assoggettato alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Quindi dal punto di vista concettuale non innoviamo un bel niente.

Dobbiamo dire piuttosto dove collochiamo questa norma nell'insieme degli istituti di parte generale del diritto penale. La collocheremo soltanto rispetto a determinati reati, quelli, abbiamo precisato, che sono a for-

mazione progressiva; in essi l'idoneità della azione si forma mano a mano. Ebbene, rispetto a questi reati, è necessario elevare la soglia della punibilità; e ciò si è fatto nella maniera più adeguata, rispetto ad azioni pericolose in sé ed indice di grave pericolosità di colui che le ha compiute.

Bisogna tener conto di un'altra caratteristica pure saliente che può assumere questa nuova figura di parte generale del codice penale: che cioè essa potrà riferirsi all'atto preparatorio aspecifico di un reato. Che significa? Significa che l'atto tende al compimento di un determinato reato, ma non è ancora individuato lo specifico oggetto in cui si deve estrinsecare l'azione criminosa.

Faccio due esempi che forse chiariranno il primo e il secondo aspetto degli atti preparatori attualmente punibili. Il primo esempio è tratto dalla giurisprudenza reale: a Milano un giorno una persona in stato di evidente alterazione, folle d'ira, si reca da un armaiuolo ad acquistare una pistola; e lo poteva fare. L'armaiuolo, vendendogli l'arma, appunto vedendo lo stato in cui si trovava questa persona, pensò, e pensò bene, di limare il percussore della pistola e poi consegnò l'arma. Costui con l'arma con il percussore rotto si presentò davanti alla amante che l'aveva lasciato e tentò di sparare, ma non la uccise perchè ovviamente la pistola non funzionò. Arrestato immediatamente, viene portato davanti al giudice che lo scarcerò perchè l'atto preparatorio era inidoneo.

Ora, pensate alla distonia di questo fatto: questo uomo aveva l'animo di uccidere, aveva la pericolosità per compiere questo gravissimo reato, aveva messo in moto il meccanismo esecutivo di questo reato. Egli poteva reiterare l'azione, magari senza andare da quell'armaiuolo di felice intuizione. In questo modo sarebbe stata persa una vita umana, sarebbe stato commesso un delitto atroce. Ecco dunque spiegato che anche in questi casi la soglia della punibilità di certi fatti gravi non può essere quella della semplice applicazione della misura di sicurezza e della libertà vigilata, ma è giusta l'applicazione della norma relativa all'atto prepa-

ratorio così come definita attualmente dalla legge in esame.

Il secondo esempio (anche questo è un fatto vero di cui si è occupata la giurisprudenza pratica) è quello di un mafioso che si era fatta costruire vicino Milano una villetta con uno scantinato con camera insonorizzata, per metterci dentro le persone che avrebbe in futuro eventualmente sequestrato. A mio parere, nella valutazione penale anche questo signore, questo farabutto, che stava preparando il terreno per realizzare un sequestro di persona, ma che non aveva ancora scelto nè la persona da sequestrare nè i mezzi da usare, merita una punizione; cioè merita che per quell'atto, sicuramente preparatorio aspecificamente — ecco perchè insistevo su questo termine — di un reato, sia usata l'arma della repressione penale, in questo caso assolutamente necessaria.

Non mi soffermo sulle altre norme sia per brevità, sia perchè in genere condivido le osservazioni fatte dal collega Benedetti; vorrei tuttavia aggiungere che, a prescindere dalle imbecillità dette dal fascista Pisanò (soltanto per il fatto che c'è, il senatore Pisanò dimostra non solo la necessità delle norme della legge Scelba e della legge Reale contro il fascismo, ma forse qualche cospicua previsione di altre norme sia penali sia di sicurezza, tenuto conto anche della delirante imbecillità di talune affermazioni che ha fatto) dicevo, a prescindere dalle idiozie del senatore Pisanò, le disposizioni contro le attività fasciste introdotte dal disegno di legge che stiamo per varare, erano necessarie, soprattutto dopo alcune sentenze, a mio parere sorprendenti, in cui autentici lestofanti, quali gli affiliati a Ordine nuovo, cioè gli autori dell'assassinio del giudice Occorsio, sono stati assolti dal reato di ricostituzione del partito fascista.

Bisognava creare una chiave interpretativa diversa che servisse di guida alla giurisprudenza, pur non negando validità al testo della legge Scelba così come è formulato, ma che ci accingiamo a modificare. Dirò qualcosa di più al riguardo: nella ristrutturazione della parte speciale del codice penale, le attività neo-fasciste e neo-naziste

dovrebbero essere considerate da norme specifiche e costruite in modo che rispecchino la moderna configurazione delle trame dell'eversione reazionaria che non è certamente quella che veste orbace e camicia nera, ma è quella che si esplica nelle trame della « Rosa dei venti » e dei servizi segreti, nel fomentare l'altrui idiota violenza politica allo scopo di creare reazioni nell'opinione pubblica. Devono essere ristrutturate queste norme anche per adeguarle ai fatti di tepismo e squadrismo reazionario e fascista di moderno stampo. Dico questo perchè vi era una promessa contenuta sia nella XII disposizione transitoria della Costituzione, sia implicita nella stessa legge Scelba, la promessa cioè di collocare la materia trattata in un titolo apposito del secondo libro del codice penale.

Alcune parole solo sulla necessità di evitare il *referendum* volto all'abrogazione della legge Reale e sulla necessità di sostituire questa legge con altre disposizioni indispensabili per colmare i vuoti legislativi che, in caso di positivo esito del *referendum*, potrebbero derivare. Vuoti legislativi che potrebbero portare conseguenze non trascurabili, talora assurde ed irreparabili. Non siamo contrari al *referendum* come istituto, tutt'altro, nè siamo contrari alle espressioni dirette della volontà popolare: la « democrazia forte e progressiva », di cui parlava Eugenio Curiel nei suoi scritti prima che fosse ammazzato dai tedeschi nella guerra di liberazione, era intrisa di forme di diretta partecipazione popolare, espressioni della sovranità immediata popolare e di forme delegate di democrazia. Un avanzamento sul piano della sempre maggiore partecipazione popolare: è in questa chiave che va interpretato il nostro modo originale di avanzata verso il socialismo. Pertanto, non siamo affatto contrari al *referendum* come mezzo di espressione della volontà popolare, ma il problema reale che si pone rispetto a questo mezzo è l'angustia, la ristrettezza del mezzo medesimo.

Bisogna considerare che di fronte ad una legge così complessa come quella Reale che contempla istituti riguardanti la carcerazione preventiva, l'acceleramento delle procedure giudiziarie, le attività fasciste, i ter-

mini della custodia preventiva, lo svolgimento dei processi in periodo feriale, norme con alcune delle quali si può consentire ed altre da cui si può dissentire, l'arma referendaria dimostra la sua inefficacia: cioè il cittadino chiamato ad esprimere con un sì o con un no la sua opinione rispetto alla legge Reale darebbe una risposta soggettivamente e oggettivamente sempre inappagante; l'antifascista che approva nel caso le disposizioni più severe contenute nella legge Reale relative alle attività fasciste, ma è contrario all'estensione dei casi in cui è applicabile la esimente dell'uso delle armi di cui all'articolo 53 del codice penale, come dovrebbe votare? Quindi è dovere del legislatore fare delle scelte, perchè semmai la scelta referendaria, se dovrà essere fatta, venga diretta rispetto al nuovo diritto che qui sarà prodotto; vedremo allora se rispetto a questo nuovo i radical-demagoghi riusciranno a raccogliere le firme occorrenti per bandire un nuovo *referendum*.

Nella situazione creatasi a seguito della ammissione del *referendum* sulla legge Reale, è questione di opportunità politica ineludibile il fatto che il legislatore provveda; altrimenti, quale che possa essere l'esito referendario, esso sarebbe sempre inappagante. Diceva Andreotti nelle dichiarazioni programmatiche che il *referendum* si sarebbe risolto, in un momento come questo, in un plebiscito pro o contro la delinquenza: è una battuta spiritosa come è il Presidente del consiglio, ma è solo parzialmente soddisfacente. In realtà il *referendum* deve essere evitato dal Parlamento. Vi è cioè il dovere politico del Parlamento, di fronte ad una richiesta referendaria di quella fatta, di provvedere in tempo: infatti, secondo una teoria che poggia su argomentazioni non disprezzabili, quasi tutte le norme incriminatrici contenute nella legge Reale, se per caso questa stessa legge fosse nell'ipotesi di un *referendum* abrogata, cadrebbero, con la conseguente impunità (non recuperabile neppure per legge, perchè non sono possibili leggi penali di natura retroattiva) non soltanto per i fascisti, perchè verrebbe a cadere praticamente mezza legge Scelba, ma anche per i lesto-

fanti, per i manutengoli di sequestri e di rapine, per i ricettatori cioè. In vista di una ipotesi di questo genere, che non spetta a noi valutare nella sua fondatezza o meno come opinione giuridica, ma, in quanto opinione giuridica che può avere una qualche rilevanza e potrebbe essere soggetta all'interpretazione contrastante di ciascuno dei 6.000 e più magistrati esistenti in Italia, il legislatore doveva farsi carico di provvedere, evitando con una nuova legge e con la abrogazione della legge Reale il *referendum*, e provvedendo diversamente, creando nuovi istituti giuridici più consoni al sentire attuale della nostra civiltà giuridica.

Nella situazione che abbiamo sommariamente descritto, l'unica soluzione che consente di risolvere le questioni politiche lasciate aperte dalla presentazione della richiesta di *referendum* è quella di legiferare, recependo tra l'altro, l'essenza della volontà espressa anche dalla maggior parte di coloro che presentarono e firmarono la richiesta referendaria. Non credo che coloro che hanno sottoscritto quelle carte abbiano fatto sottili distinzioni giuridiche o abbiano conosciuto la natura degli istituti implicati nella legge Reale; hanno firmato perchè hanno pensato che la legge Reale era la legge che dava la licenza di uccidere, cioè in base a *slogans* di questo genere. Difficilmente cioè la maggior parte dei firmatari della richiesta referendaria — questa è la mia opinione — sapeva ciò che faceva nell'apporre la firma per la richiesta del *referendum*. Tutti però hanno espresso una volontà di cambiamento ed è l'essenza di questa volontà che dobbiamo cogliere ovvero la volontà di innovare nel senso della civiltà.

Su questo punto, che non è trascurabile nel nostro ragionamento, riteniamo che sia giusto discutere: non avversione verso i *referendum*, ma verso questo *referendum*, demagogico, estremamente lato, inappagante per le risposte che richiede, pericoloso per altri versi. È per le ragioni giuridiche suddette, che ci siamo proposti il fine di evitarlo mediante una nuova legge sui cui contenuti accettiamo il confronto e, se sarà necessario, anche lo scontro. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, volgendo al termine questa nostra discussione generale, mi propongo di soffermarmi più che sul testo della legge, sul contesto, come si usa dire e come un famoso romanzo di Sciascia ha ormai consacrato nel linguaggio comune. E comincerò dall'argomento che il collega Petrella ha toccato per ultimo, quello del *referendum* chiesto sulla legge cosiddetta Reale, *referendum* che noi, approvando questo disegno di legge, ci proponiamo di evitare.

Credo debba dirsi chiaramente con serena coscienza e con fermezza al collega dell'altro ramo del Parlamento — il quale, a quanto vedo dai resoconti parlamentari e non soltanto da notizie di stampa, non esita a paragonare la violenza delle Brigate rosse alla violenza delle istituzioni che, impedendo lo svolgimento dei *referendum*, esproprierebbero prerogative e diritti di una porzione del corpo elettorale, di un potere dello Stato — che il Parlamento non elude, non blocca, ma anzi accoglie in anticipo, come sottolineava poco fa il collega Petrella, la richiesta di quei settecentomila cittadini modificando le norme della legge cosiddetta Reale nella duplice esigenza della fedeltà alla Costituzione — che significa promozione e tutela dell'ordine democratico (ordine democratico, ordine pubblico ho visto, signor Ministro, che in un'intervista recente lei li ha distinti, molto giustamente) — da una parte, e della difesa dell'ordine pubblico, dall'altra. Io sono convinto che questo disegno di legge porta consistenti miglioramenti in senso garantistico, e quindi di fedeltà alla Costituzione, per quel che riguarda in particolare l'uso delle armi e la libertà provvisoria. Sarà l'unica osservazione di merito che mi permetterà di fare per il rispetto profondo, vorrei dire di più, vorrei dire con un'espressione toscana un po' ar-

caica, per la soggezione che sento verso i colleghi i quali hanno molta maggiore anzianità di me quanto a esperienza parlamentare e tanta più esperienza del diritto e delle aule dei tribunali: le loro riserve relative all'articolo 6, l'articolo degli atti preparatori per intenderci, sinceramente non persuadono la riflessione di me laico, diciamo così, cioè non operatore del diritto.

Mi pare infatti che i loro riferimenti dottrinali e di storia della dottrina, ai quali io nulla e nessun argomento ho da opporre, tuttavia non tengano conto del fatto che noi ci troviamo di fronte, oggi, una criminalità nuova così come stiamo vivendo una società nuova, la società industriale avanzata o chiamiamola come si vuole. Una criminalità che compie delitti i quali esigono un'organizzazione complessa, un'attività preparatoria di carattere tecnologico, diciamolo pure, alle quali, a me pare, non può non corrispondere una nuova figura di reato che vada ad occupare uno spazio che sta al di qua del delitto tentato. L'articolo potrà essere formulato in maniera insoddisfacente, potrà presentare il pericolo di dar luogo a difformità di interpretazioni sempre certamente deprecabili, ma — in mancanza di proposte alternative nella formulazione dell'articolo, nell'individuazione di questa figura nuova di reato; fino a questo momento, non mi pare di aver visto proposte alternative — io credo che sia giusto approvare questa formulazione, sia pure insoddisfacente.

Sulla questione generale dei *referendum*, istituto previsto dalla Costituzione, istituto che certo dà espressione alla volontà popolare, istituto profondamente democratico, credo sia necessaria — il collega Petrella lo lasciava intendere implicitamente nel suo intervento — una riflessione sollecita volta a modificare la legge sul *referendum* e non soltanto per quel che riguarda la recentissima pronuncia della Corte costituzionale che ha sollevato presso se stessa la questione di

legittimità dell'articolo 39, cioè la questione dei tempi e dei criteri per giudicare se un atto legislativo modificatore del Parlamento annulli la richiesta referendaria: si tratta di rivedere la legge sul *referendum* proprio per evitare abusi, per evitare deformazioni dell'istituto tali da snaturarne il significato democratico, e ciò in relazione all'esigenza di un controllo preventivo di cui la Corte nella sua sentenza n. 16 del 2 febbraio di quest'anno ha esplicitamente parlato, controllo preventivo, dico, alla raccolta delle firme, sull'ammissibilità del *referendum* richiesto. Nella sentenza ora citata la Corte ha messo in rilievo la leggerezza — uso questa parola, ma è da considerare un eufemismo, dovrei usarne un'altra molto più drastica — con la quale è stato richiesto il *referendum* sui 97 articoli del codice penale, che indubbiamente avrebbe posto l'elettore in una situazione di coartazione della propria libertà. Del resto la sentenza della Corte dice: « Se è vero che il *referendum* non è fine a se stesso, ma tramite alla sovranità popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta, mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni insuscettibili di essere ridotti a unità contraddice il principio democratico incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso ». Ciò non toglie — il Presidente del Consiglio lo ha chiaramente affermato nelle sue dichiarazioni programmatiche — che Parlamento e Governo devono tener conto delle richieste di *referendum* anche quando siano state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale perchè esprimono una tendenza, un desiderio, una richiesta di una parte non trascurabile dell'opinione pubblica. Governo e Parlamento sono impegnati quindi a discernere quanto vi sia di fondato in queste richieste.

Vorrei ricordare che il Senato — andando incontro a quei 700.000 e più cittadini che hanno firmato (forse senza sapere bene che cosa firmavano, come diceva il collega Petrella) la richiesta di *referendum* sui 97 articoli del codice penale — ha già abrogato tre di tali articoli, quelli relativi all'istituto della causa d'onore.

Tra i rilievi contenuti nella sentenza della Corte, vi è anche quello relativo alla mancata attuazione della VI disposizione transitoria della Costituzione sull'adeguamento della giurisdizione militare ai principi fondamentali dell'ordinamento civile. Ho constatato con molta soddisfazione che proprio ieri l'altro il Governo ha annunciato l'imminente presentazione di un disegno di legge in proposito.

Vorrei sottolineare la necessità che la conoscenza specifica delle nuove norme sia diffusa il più largamente possibile tra i cittadini i quali debbono sapere con chiarezza quando e come le loro case possono essere perquisite, quando e come possono essere accompagnati in questura. Di qui la necessità di una larga e capillare opera di informazione da parte delle forze politiche e sociali: fattore essenziale di prevenzione contro possibili, e già sperimentati, abusi.

Anche se questo disegno di legge, che ci auguriamo diventi presto legge dello Stato, e il decreto-legge n. 59, che ci accingiamo a convertire con emendamenti, fossero perfetti e pienamente appaganti per tutti, come direbbe il collega Petrella, il problema dell'ordine pubblico sarebbe ben lungi dall'essere risolto; esso implica in primo luogo una polizia e una amministrazione della giustizia adeguate ai tempi e ai crimini nuovi. La riforma della polizia, di cui da tanto tempo si parla e che è contenuta nel programma del Governo, è urgentissima. La polizia, fra i vari e gravi motivi di tensione, ha anche l'attesa di questa riforma, alla quale in definitiva ha collaborato, ma che tarda ad attuarsi. E la tensione conseguente ad un'innovazione, ad una riforma, è senza dubbio preferibile alla tensione causata dall'attesa frustrante di una riforma mancata.

Vorrei sottolineare inoltre come il superamento del senso di corpo separato e il collegamento più stretto tra popolo e polizia siano un'esigenza di fondo in questo momento: esigenza che trova espressione nel problema del sindacato.

Non ho bisogno di sottolineare ulteriormente l'urgenza di mettere i servizi di sicurezza riformati nella piena loro funzionalità. Ed è molto rattristante leggere sulla stam-

pa notizie di difficoltà ad ottemperare alle nomine previste per questi servizi in ragione, a stare alle notizie della stampa, di carrierismi o di rivalità di persone e di gruppi, in un momento in cui l'interesse collettivo non può non prevalere in maniera assoluta sugli interessi di carriera, sugli interessi personali e di gruppo.

E c'è l'ordinamento giudiziario con tutti i provvedimenti specifici necessari che non sto a ricordare. Si va facendo strada finalmente la convinzione che l'accrescimento degli stanziamenti di bilancio per l'amministrazione della giustizia è una delle misure più decisive ai fini di una società migliore, più democratica, e quindi, per conseguenza, anche di un ordine pubblico più tutelato.

Va ricordata, signor Ministro, l'esigenza di tutte le nuove strutture da creare in collegamento con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Mi auguro che il Governo possa esercitare la delega entro il termine previsto del 31 maggio. Certamente la *vacatio legis* non potrà che essere ben più lunga dei quattro mesi previsti dalla legge del 1974.

Desidero fare un ultimo richiamo per quanti riguarda il contesto del disegno di legge relativamente alle strutture delle carceri. Vorrei sottolineare l'urgenza, la necessità di invertire la tendenza, che purtroppo si è avuta, certo involontariamente, a fare delle carceri il luogo di reclutamento e di diffusione del così detto — purtroppo realmente è così — partito armato. Questa realtà è veramente da rovesciare: non tanto attraverso l'inasprimento delle carceri speciali, anche se indubbiamente sono necessarie carceri particolarmente sicure, ma che non debbono mai costituire una forma di controterrorismo, bensì con l'attuazione vorrei dire tenace, caparbia, convinta, dell'ordinamento penitenziario. Mai come oggi è da perseguire il fine costituzionale della pena come rieducazione e reinserimento nella società. Partecipavo sabato scorso presso l'amministrazione provinciale di Firenze ad una riunione sui corsi professionali nelle carceri. Ho sostenuto, trovando l'adesione convinta di tutti i presenti, che occuparsi di formazione professionale e di lavoro in carcere è uno dei modi di stare in

prima linea nella lotta contro il terrorismo. In quella riunione, veniva fatto presente, signor Ministro, un problema che ebbi l'onore di sollevare in Commissione già nel 1976: la disincentivazione del lavoro in carcere attraverso le decurtazioni della mercede previste nell'ordinamento penitenziario (sugli articoli relativi, mi pare, è stata proposta questione di legittimità costituzionale). Anche quello è un problema sul quale converrà riflettere: per incoraggiare e sviluppare il lavoro dei carcerati come antidoto al contagio dello spirito di rivolta allo Stato.

Vi è un altro e ancor più fondamentale aspetto del contesto in cui noi riflettiamo su questo disegno di legge e in genere sul problema dell'ordine pubblico. Io credo che le norme più perfette e più efficaci, una polizia ed una magistratura funzionanti anch'esse in modo perfetto, non basterebbero in nessun caso a risolvere il problema politico che i fatti tragici del 16 marzo — che stanno dentro al nostro cuore in ogni momento della giornata — hanno rivelato. Accanto a quei milioni di cittadini che accorsero spontaneamente nelle piazze per esprimere, da un lato, una reazione di rigetto al terrorismo e, dall'altro, la loro adesione convinta a questo Stato, accanto a questa larghissima area di cittadini c'è un'altra area di opinione, più o meno larga, non lo sappiamo, che pensa non valga la pena di difendere questo Stato. Noi diciamo che i proclami delle Brigate rosse sono aberranti, farneticanti, deliranti. Certo abbiamo ragione, per i modi criminali e disumani con i quali esaltano e praticano la violenza. Certo abbiamo ragione, quando si considera la totale improbabilità di raggiungere i fini che proclamano. Vorrei ricordare l'autocritica del terrorista tedesco Horst Mahler, in un colloquio che Luciana Castellina pubblicò sul « Manifesto »; ne risultava esplicita la presa di coscienza che « la violenza è la leva della reazione per annientare le libertà democratiche ». Umberto Eco qualche giorno fa diceva: « Recitano un copione già scritto dai loro presunti nemici ».

Ma non ci possiamo liberare delle Brigate rosse, così come ci si presentano dalla loro clandestinità e dai loro delitti, limitandoci a

definirle aberrazione, delirio e farneticazione: sono infatti l'espressione, sia pure distorta, estremizzata, di un distacco, di una disaffezione che è di molti e che può farsi avversione, eversione, clandestinità morale, senza bisogno di aderire attivamente alle Brigate rosse.

Di fronte ad una situazione di questo genere, di fronte ad un problema politico di questa gravità, che fare? In primo luogo non dobbiamo dimenticare mai che il nostro impegno di fondo è quello di difendere la libertà del dissenso, quando ovviamente si manifesti senza violenza. Dobbiamo stare in guardia da ogni tentazione, che può anche sorgere nei migliori di noi, di cedere a un clima di caccia alle streghe, senza naturalmente trascurare mai il dovere (più che il diritto) di confutare gli argomenti degli oppositori, dei non affezionati a questo Stato, di coloro che se ne sentono estranei. Dobbiamo deplorare lo spirito dimissionario; ma dobbiamo farlo senza cedere mai a invocazioni repressive, nemmeno implicite. In ogni momento, davanti a qualsiasi fatto dobbiamo reprimere in noi stessi il desiderio che in questa nostra Repubblica qualche cervello (per usare una espressione tristemente famosa) sia messo in condizioni di non funzionare. Questa mi sembra la prima esigenza.

La seconda (ma non seconda, anzi contemporanea e parallela) è quella di smentire con i fatti l'idea (conosco molti giovani purtroppo che la condividono: magari affiora soltanto incoscientemente in loro) che la violenza è l'unico mezzo per cambiare lo Stato. Ecco la necessità di un'autocritica severa, rigorosa, implacabile per tutti — sottolineo: per tutti — e dell'impegno per un rinnovamento reale, serio, non di tipo gattopardesco (per usare l'immagine famosa del romanzo di Tomasi di Lampedusa: cambiare qualcosa perchè tutto resti come prima).

Queste mi sembrano le condizioni perchè tutti possano tornare a sentire che lo Stato non è qualcosa di estraneo e di oppressivo, ma che lo Stato siamo noi (così, insieme all'amico Meucci, intitolammo vent'anni fa, in un tempo più sereno e più carico di speranze, non voglio dire di illusioni, un corso di educazione civica per le scuole), perchè tutti possano tornare a sentire la Repubblica, lo Stato

come, secondo un'immagine cara a Giorgio La Pira, la casa comune.

Mi sembra questo anche l'unico modo per esprimere concreta, reale (nel senso di esistenziale vissuta) solidarietà, non soltanto di sentimenti, al sequestrato Aldo Moro. È stato detto che non siamo più gli stessi dopo il 16 marzo. Può essere vero: questa espressione può non essere semplicemente vuota retorica solo se non cercheremo di trarre dalla tragedia vantaggi per la nostra parte, solo se compiremo tutti uno sforzo di liberazione dagli schematismi mentali; questo sforzo mi pare significhi in primo luogo trasformare il faticato, cauto approdo alla nuova maggioranza in una coesione tesa di spiriti, di intelligenze e di volontà, nella convinzione che la collaborazione tra i due maggiori partiti del nostro paese, stimolata, controllata, criticata dai partiti minori (minori nel senso che hanno più ristretta rappresentanza parlamentare), è la condizione necessaria — io credo anche sufficiente — per salvare la nostra Repubblica.

Dunque non l'idea di una semplice tregua, ma la volontà di lavorare insieme per restituire allo Stato quella credibilità in parte perduta, nella convinzione che dobbiamo compiere ogni sforzo perchè le armi della critica — per usare anche qui un'immagine famosa — prevalgano sempre sulla critica delle armi. E a proposito di armi vorrei permettermi di sottolineare il contrasto veramente impressionante tra una legge sulle armi così severa, che impone (è accaduto anche a me) di denunciare o di consegnare vecchie pistole del '700, alabarde inoffensive, e questo pullulare estremo di armi sofisticate, modernissime, che uccidono dappertutto nel nostro paese. E mi domando se può essere una ragione sufficiente l'occupazione delle maestranze, nella zona di Brescia o altrove, perchè in Italia si producano, si traffichino, si detengano tante armi.

È stato fatto un parallelo tra le Brigate rosse e le SS hitleriane, è stata invocata una nuova resistenza. È senza dubbio giusto, ma bisogna ricordare che allora c'era un ideale chiaro e condiviso; oggi questo ideale chiaro e condiviso è in primo luogo sicuramente un ideale di conservazione dell'ordine costituzionale, dell'ordine democratico. E credo che

l'onorevole Berlinguer, quando definì in un discorso recente il Partito comunista italiano un partito conservatore, proprio a questo alludesse. non era un espediente tattico, nè una novità, se si pensa che in tante occasioni dal Partito comunista italiano l'ordine democratico, l'ordine costituzionale è stato difeso. Vorrei almeno ricordare il 14 luglio 1948, all'indomani del 18 aprile, quando — è un detto comune che ho sentito ripetere tante volte — la situazione prerivoluzionaria in cui l'Italia venne a trovarsi da un'ora all'altra per l'attentato a Togliatti fu controllata e superata soprattutto da due forze: i carabinieri e i quadri del Partito comunista.

Ideale di conservazione, ma anche, e soprattutto, ideale di cambiamento. Non basta la conservazione della libertà: occorre lo sforzo di liberazione (mi fa piacere, signor Ministro, aver visto citata la Costituzione con particolare riferimento all'articolo 3, come spinta all'abbattimento di privilegi, in quella sua intervista che ho già ricordato) da tutto ciò che è causa di disaffezione, e poi di rivolta quanto meno morale e politica, da questo Stato.

Liberazione da quelle che chiamiamo le degenerazioni corporative, dalla produzione continua di privilegi di carattere feudale, dalle strozzature della democrazia che fanno diventare sempre più forti gli squilibri del nostro paese (il collega Lombardini, nella replica sulla discussione sul bilancio, la settimana scorsa, proponeva la distinzione tra settore protetto e settore non protetto dell'economia come una delle cause di fondo di tali squilibri).

Liberazione dallo sporco che indubbiamente è penetrato nello Stato: Catanzaro ha rivelato le complicità annidate negli organi dello Stato per la strategia della tensione.

Liberazione dall'evasione fiscale; il senatore Anderlini l'altro giorno, nella dichiarazione di voto sul bilancio, diceva al ministro Malfatti, in maniera amichevole ma precisa: noi la considereremo un sorvegliato speciale, in relazione all'affermazione molto dura di un altro collega, il senatore Visentini, che ha espresso pubblicamente il sospetto sulla sostituzione avvenuta al Ministero delle finanze come un affossamento della volontà reale,

e non soltanto a parole, di far pagare le tasse a chi deve pagarle e invece non le paga.

Liberazione da una scuola ridotta ad incubatrice di frustrazioni, con l'accesso indiscriminato all'università; una scuola in cui indubbiamente — mi limito a questo rilievo — si sono commessi reati rimasti impuniti, donde la convinzione che certi comportamenti non fossero reati.

Liberazione, ancora, dalla giungla retributiva. La pregevolissima relazione della Commissione, dove si trovano anche proposte concrete, precise, operative, giace nei nostri cassetti ormai da più di nove mesi. Invece, rompere i privilegi anche legittimamente acquisiti, quando ne venga una lesione alla credibilità dello Stato, è una delle necessità incombenti, per rendere davvero efficaci le leggi a tutela dell'ordine pubblico.

Liberazione, aggiungo, da un costume di illimitata sopravvivenza politica. I cittadini che richiedono la pena di morte vanno fuori della Costituzione, dalla logica politica, civile e morale di questa Repubblica. Ma l'unica morte giusta che abbiamo sempre dimenticato nel nostro Stato è quella politica, cioè, per usare una espressione meno drastica, il pensionamento, la messa in riposo di chi ha sbagliato, anche senza aspettare che siano accertate responsabilità penali. In politica non c'è bisogno di questo. Credo si tratti di un istituto di sanità democratica, davvero troppo disatteso in Italia.

Così si dovrebbe mandare in pensione (e non ad altro incarico ancor meglio retribuito) una pensione possibilmente che non gridi vendetta, che non sia di decine di milioni aggiunti a una liquidazione di centinaia di milioni, chi ha fatto fallimento nella gestione delle imprese pubbliche. Questi sono fatti che costituiscono un incentivo, una complicità certo involontaria, alla perdita di credibilità dello Stato, che è il terreno su cui poi il terrorismo comincia ad allignare.

Liberazione infine — è l'argomento conclusivo — dalla pretesa di possedere un modello sufficiente per la società di oggi e più di domani, donde conseguirebbe la contrapposizione di due visioni antitetiche di civiltà: quella democratica occidentale e quella socialista. Mi limito a dire che, per quanto riguarda l'ideale socialista, le forze che a quegli

ideali si richiamano nel nostro paese da tempo hanno abbandonato il mito dei socialismi realizzati in Oriente. Per quello che riguarda l'altro mito della civiltà occidentale come la civiltà *tout court*, al di là della quale non si va, donde la sicurezza che il modello occidentale sia insuperabile, vorrei fare una semplice osservazione. Le multinazionali, un prodotto probabilmente inevitabile di tale modello, non sono una invenzione delle Brigate rosse, sono una realtà di oppressione massiccia della libertà, non solo dei popoli, ma degli stessi poteri politici.

Permettetemi di leggere il testo seguente: « Nuove potenze economiche, le imprese multinazionali, per la concentrazione e la flessibilità dei loro mezzi possono applicare strategie autonome, in gran parte indipendenti dai poteri politici nazionali e perciò senza controllo dal punto di vista del bene comune. Estendendo le loro attività, questi organismi privati, possono condurre ad una nuova forma abusiva di dominio economico sul piano sociale, culturale ed anche politico. La concentrazione eccessiva dei mezzi e dei poteri prende concretamente un nuovo volto ».

Il testo è di Paolo VI nella lettera *Octogesima adveniens* del 1971. Altri testi più recenti potrei leggere, sempre di analisi sulla realtà delle multinazionali, tutti provenienti dalle autorità della Chiesa cattolica, certo insospettabile di essere inquinata di cultura marxista o tanto meno di complicità con le Brigate rosse.

Se posso aggiungere un rilievo, che ho avuto l'onore di proporre altra volta a questa Assemblea, l'orgoglio del modello di vita occidentale, l'orgoglio della società del benessere che si viene trasformando, anzi si è ormai trasformata nel nostro vivere quotidiano in società del malessere, si riflette poi in fatti di famiglia molto precisi: i genitori, che si illudono di avere assolto i loro doveri verso i figli in quanto hanno messo a loro disposizione quantità indefinite di beni, si trovano oggi, come è avvenuto in un episodio recente a Napoli, i figli militanti nelle file delle Brigate rosse. E questo avviene proprio perchè, alla base di questo tipo di società, c'è la contraddizione espressa in quella grande parola di verità anche per i non credenti, secondo la quale non di solo pane vive l'uomo.

Concludo dicendo che è tempo di far prevalere con intransigenza a livello personale e di gruppo, a livello di partito, gli interessi generali su quelli particolari. Per questo credo si debbano abbandonare tutti i manicheismi. Per questo diciamo chiaramente che non si deve fare quel processo globale nè perseguire quella condanna capitale alla Democrazia cristiana che certo ha allignato in passato. E questo no è dovuto non semplicemente al momento così grave nel quale bisogna essere uniti ma al fatto che una prospettiva del genere è in definitiva falsificante di questo trentennio di storia italiana che ha visto un contributo decisivo, nel male ma anche nel bene, della Democrazia cristiana. Un trentennio che ha visto un'indiscutibile crescita del nostro popolo per merito determinante delle grandi masse popolari e delle loro organizzazioni, non esclusa appunto la Democrazia cristiana.

Insieme dobbiamo lavorare per togliere di mezzo i guasti, il male, le insufficienze, per quest'opera, appunto, di liberazione. Solo in questo senso credo che un ideale, una spinta, una tensione possa essere restituita ai nostri figli, ai giovani (a parte, naturalmente, l'esigenza costituzionale di dare loro un lavoro). Sono convinto — e non dico cosa nuova per quanto mi riguarda — della reciproca indispensabilità della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, non già per l'alternanza classica che non è e non può essere, qui ed ora, l'unica forma certa di democrazia ma per la ricerca comune di un modello nuovo di società e di Stato, un modello tutto da inventare, di cui nessuno possiede le chiavi. Un modello, peraltro, di cui probabilmente le esperienze italiane di questi trent'anni rappresentano una premessa, un inizio, una preparazione, non priva di significato anche fuori d'Italia. Io sono tra coloro per i quali le bandiere rosse e le bandiere bianche che sventolavano insieme il 16 marzo sono state — in un giorno di dolore, in un giorno che ci ha visto profondamente colpiti, ma non smarriti — un segno di speranza, un segno di quella che vorrei chiamare ed auspicare per i giorni, le settimane, i mesi e gli anni che ci aspettano, la strategia della confidenza, la strategia della fiducia, dopo la strategia (non quella della tensione che

purtroppo permarrà ancora a lungo) dell'attenzione.

Più di qualsiasi legge sull'ordine pubblico, strumenti necessari ma inadeguati per loro natura alla battaglia storica che ci impegna, varrà l'abbattimento definitivo dello storico steccato tra cattolici, democristiani e non democristiani, e comunisti per la difesa comune della Repubblica, per camminare insieme alla costruzione di quella società diversa di cui nessuno possiede il modello già pronto. Questa è la promessa di vittoria nella lotta contro il terrorismo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , segretario.

TODINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che il suo Ministero è detentore dell'intero pacchetto azionario della Compagnia italiana turismo (CIT), si chiede di conoscere se risponda a verità la notizia, trapelata in questi giorni, secondo la quale l'attuale presidente della CIT, avvocato Francesco Saverio Lonero, si sarebbe fatto nominare presidente della CIT svizzera mediante la convocazione, a Zurigo, di un'assemblea straordinaria dei rappresentanti della società, di cui il consiglio di amministrazione della CIT italiana nulla sa.

Si chiede, inoltre, di sapere se la posizione dell'avvocato Lonero, quale presidente di una società ad intera partecipazione statale, sia compatibile con l'esercizio della professione forense.

L'interrogante chiede, ancora, di sapere se risponda a verità che sarebbe stata concordata in vertici di partito la nomina a vice presidente di un ex direttore di un'agenzia di viaggi, per giunta in contestazione con la CIT per questioni relative ad una consu-

lenza assegnatagli dall'ex presidente, avvocato Bonarrigo, e per la quale il predetto, dottor Giuliano Salvoni, ha chiesto una « parcella » di 5 milioni di lire. Naturalmente oltre le spese.

In caso affermativo, si chiede come potrebbe essere giustificata, sotto ogni aspetto, la nomina del « personaggio » Salvoni a vice presidente.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quale corso il Ministro intenda dare alle varie e gravi denunce penali presentate dall'ex presidente, avvocato Bonarrigo, nei confronti di alti funzionari delle Ferrovie dello Stato che farebbero parte di vari consigli di amministrazione delle CIT all'estero.

(3 - 00929)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COLELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali decisioni ha in animo di adottare il consiglio di amministrazione delle Manifatture cotoniere meridionali (MCM) per la riorganizzazione dello stabilimento di Nocera Inferiore (filatura sussidiaria in via Napoli).

Le giuste preoccupazioni del consiglio di fabbrica della filatura NOF, in merito al ruolo primario che lo stabilimento in parola esercita nell'economia dell'agro sarnese-nocerino (e per la produzione, che ancora è indispensabile all'azienda in genere, e per l'occupazione, in particolare quella femminile), dovrebbero orientare quanti preposti alla ristrutturazione ed alla riorganizzazione delle MCM alla permanenza in Nocera Inferiore (Salerno) dello stabilimento in parola.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere se l'ENI, nello spirito della bozza di accordo con le organizzazioni sindacali nazionali, per il settore tessile ha in esame un programma di risanamento in considerazione che il Mezzogiorno, come realtà sociale, esige una rilevanza particolare per quanto attiene « al processo di sviluppo dell'occupazione » e che, quindi, conseguenzialmente, occorre gestire con il massimo senso di responsabilità gli impianti esistenti.

Un'eventuale chiusura — anche in prospettiva — della filatura sussidiaria di via Na-

poli, in Nocera Inferiore, contrasterebbe fortemente con lo spirito dell'accordo di cui innanzi si è fatto cenno e provocherebbe vivissime reazioni in una zona in cui il tasso di disoccupazione è in costante crescita.

(4 - 01802)

MERZARIO, DONELLI, GAROLI, FEDERICI, CIACCI, BELLINZONA, SPARANO, RAPPOSELLI, ROMANIA, MAFAI DE PASQUALE Simona, SQUARCIALUPI Vera Lilliana, ROMANO, GIUDICE. — *Al Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della lunga catena di incidenti (alcuni mortali) verificatisi all'interno dello stabilimento « Montedison » di Castellanza (Varese), e in particolare dell'ultimo scoppio avvenuto nella mattinata del 5 aprile 1978 all'impianto metanolo e che solo per circostanze fortuite — oltre che per la tempestività di intervento dell'operatore quadrista — non ha provocato gravissime conseguenze.

Nel caso specifico, conviene evidenziare:

1) che si è verificata l'esplosione di un dilatatore della caldaia « Cracking B », nonostante che i lavoratori avessero da tempo segnalato delle perdite;

2) che lo scoppio non ha determinato il blocco immediato dell'impianto essendo la sicurezza sulla « minima portata » di vapore a gasogeno (QRCS 3) esclusa da mesi per mancata manutenzione alla valvola di regolazione;

3) che delle quattro termocoppie per la misura delle temperature, installate all'interno del gasogeno dove avviene la reazione di ossidazione parziale della virgin-nafta da parte dell'ossigeno (temperatura sui 1.300°C), due soltanto sono in funzione.

Tutto ciò, unitamente al deteriorarsi progressivo dei processi di strumentazione e di controllo, accresce la potenzialità di rischio per i lavoratori addetti agli impianti e per i cittadini residenti nella popolosa zona circostante.

Rilevato, infine:

che da parte del consiglio di fabbrica e delle organizzazioni sindacali di categoria, provinciali e nazionali, sono state più volte avanzate precise e circostanziate richieste

(27 ottobre 1976, 9 dicembre 1976, 17 marzo 1978);

che la direzione « Montedison », oltre a non rispettare precedenti accordi sindacali sottoscritti, da alcuni anni si rende latitante rifiutando sistematicamente le proposte di incontro sui temi dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;

che pochi giorni fa la direzione stessa ha assunto la grave decisione di procedere al licenziamento di 80 lavoratori (praticamente il 50 per cento degli organici) delle imprese appaltatrici addetti alla manutenzione degli impianti;

che tale comportamento viene stigmatizzato da un ampio ed unitario schieramento di forze politiche e sociali (Gruppi parlamentari, Enti locali, Regione, eccetera),

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono intraprendere per un rigoroso ed obiettivo accertamento delle circostanze sopra segnalate, per ripristinare sollecitamente un corretto rapporto tra le parti contraenti (organizzazioni sindacali e direzione della « Montedison ») e prevenire possibili sciagure che — stante la particolarità delle sostanze chimiche lavorate — risulterebbero di gravità analoga a quelle, mai sufficientemente deprecate, della ICMESA, di Manfredonia, di Priolo Melilli, eccetera.

(4 - 01803)

D'AMICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'area rurale del comune di Lanciano, in Abruzzo, costituita dagli agglomerati di Rizzacorno, Campitelli, Sant'Onofrio, Pasquini, Fontanelle, Villa Elce, Serre e Camiscia, è servita da due uffici postali con sede rispettivamente a Rizzacorno e Villa Elce;

che per molti anni, con la piena soddisfazione degli utenti, la distribuzione degli effetti postali è stata colà giornalmente curata con il sistema del procacciato da due diversi addetti alle dipendenze dei predetti uffici;

che, da quando il servizio di cui sopra, a motivo della riunificazione delle zone di recapito, è stato affidato ad un unico porta-

lettere, questi, per l'ampiezza dell'area e per le distanze da coprire, malgrado le ore di straordinario dovute attribuirgli, non riesce ad assicurarli con regolarità giornaliera, ma a giorni alterni il cui ritmo non è sempre rispettato;

che da ciò sono derivati inconvenienti, in talune circostanze risultati di estrema gravità per gli interessati, che hanno provocato malumore e giustificate proteste, di cui le autorità locali si sono fatte ripetutamente, quanto inutilmente, ufficiali e responsabili portavoce;

attese le rinnovate istanze che pervengono da parte degli abitanti dell'area citata, i quali, in presenza del reale disservizio di cui continuano ad essere vittime, non riescono facilmente a rendersi conto delle sottigliezze amministrative che hanno finora impedito la piena risoluzione dell'annoso problema,

si chiede se, in ordine al citato disservizio, il Ministro non ritenga di disporre un nuovo ponderato accertamento, nel proposito, ovviamente, di studiare e porre in essere l'adozione di provvedimenti idonei a porvi concreto ed urgente rimedio, rimuovendo, con l'eliminazione di un'evidente e non più concepibile disparità di trattamento tra cittadini uguali, le ragioni delle motivate lamentele da essa disparità troppo a lungo potute alimentare.

(4 - 01804)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00923 del senatore Gherbez Gabriella sarà svolta presso la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 13 aprile 1978

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-

vedì 13 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (1139).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale (1008).

FOSSA ed altri. — Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali (898).

2. Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1º aprile 1977-30 settembre 1978 (1007).

3. Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte (972).

4. Adeguamento dell'ordinamento interno alla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (952).

III. Autorizzazioni a procedere in giudizio (elenco allegato).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:

1. contro il senatore LA VALLE, per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110, 595 — capoversi primo e secondo — del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 49).

2. contro il senatore BARBARO, per concorso nel reato di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) (Doc. IV, n. 50).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari